

XLIX.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggi — Discussione del progetto di legge sul bilancio attivo pel 1864 — Richiami del Senatore Pareto — Risposta del Presidente del Consiglio — Approvazione degli articoli del progetto — Schiarimenti richiesti dai Senatori Martinengo, Pernati, Impericli e Ricci sovra varii numeri della tabella N. 1 e forniti dal Ministro delle Finanze, e dai Senatori Duchoqué e Giovanola — Emendamento del Senatore Plezza sul N. 41 combattuto dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Duchoqué — Reiezione del medesimo ed approvazione dei N. 41 e dei successivi della detta tabella non che della tabella N. 2 — Parole del Senatore Di Revel contro la proposta di votare questo progetto infine della seduta e contemporaneamente a quello per una imposta sulla ricchezza mobile — Deliberazione ed immediata votazione dello stesso — Seguito della discussione del progetto di Legge per una imposta sulla ricchezza mobile — Emendamenti all'articolo 7 proposti dalla Commissione in seguito al rinvio fattolo del medesimo — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Martinengo, Di Revel, Farina, combattute dal Ministro delle Finanze — Approvazione dei tre primi numeri dell'articolo 7 coll'emendamento della Commissione — Istanza del Senatore Lauzi sul N. 3 dell'articolo 7 del progetto ministeriale — Risposta del Senatore Scialoja — Proposta del Senatore Pareto — Emendamenti dei Senatori Farina e Plezza — Parole del Senatore Scialoja contro l'emendamento Farina — Reiezione dell'emendamento Farina — Approvazione del N. 3 dell'articolo 7 del progetto ministeriale secondo la proposta Pareto — Sull'emendamento della Commissione al N. 4 dell'articolo 7 parlano contro il Ministro delle Finanze, il Senatore Alfieri; in favore i Senatori Vacca e Spada — Ritiro degli emendamenti proposti al riguardo dai Senatori Martinengo e Alfieri — Reiezione dell'emendamento della Commissione ed approvazione del N. 4 dell'articolo 7 del progetto ministeriale — Dichiarazione del Senatore Scialoja (Relatore) sull'articolo 10 stato inviato alla Commissione — Appunti dei Senatori Farina, Martinengo e Ricci — Risposta ai medesimi del Senatore Duchoqué — Approvazione dell'articolo 10 — Deliberazione per tener seduta alla sera — Proposta del Ministro delle Finanze combattuta dal Senatore Marliani — Adozione della proposta del Ministro delle Finanze per l'aggiornamento a lunedì — Dichiarazione del Senatore Scialoja e del Ministro delle Finanze in ordine all'articolo 11 pure rinviato alla Commissione — Osservazioni del Senatore Martinengo — Risposta del Senatore Scialoja — Considerazione del Senatore Lauzi — Adozione della proposta sospensiva dei due primi alinea del detto articolo — Approvazione dell'articolo 11 — Aggiornamento della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta al mezzogiorno.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, Segretario, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Giacomo Andrea Musso e A. Plebano, di un loro lavoro intorno alla situazione ed all'avvenire delle finanze italiane;

Il cavaliere Luigi Prota, presidente della Società nazionale emancipatrice del sacerdozio italiano, di 120 copie di un suo opuscolo col titolo: *Lo scisma ed il Clero liberale in Italia.*

DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
ATTIVO PEL 1864.

(V. *Atti del Senato* N. 68).

Presidente. Se piace al Senato, si comincerà la seduta colla discussione della legge sul bilancio attivo pel 1864, giacchè la Commissione di finanza abbisogna ancora di qualche tempo per poter presentare le ultime sue deliberazioni al Senato.

Terminata la discussione sul progetto di legge sul bilancio attivo si rimanderà la votazione di esso al termine della seduta, onde per quanto sarà possibile, si faccia contemporaneamente anche la votazione sul progetto di legge per l'imposta sulla ricchezza mobile.

Se non vi ha osservazione in contrario, do lettura del progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo per l'esercizio del 1864.

(Vedi *infra*.)

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pareto ha la parola.

Senatore Pareto. Non sono nuove in questo recinto le lagnanze che si sono fatte sull'ora tarda in cui viene presentato alla nostra discussione il bilancio.

Queste lagnanze con rincrescimento mi bisogna rinnovare anche in quest'anno, perchè appunto nel fine dell'anno in corso viene presentato alla nostra discussione una legge sì importante, e che deve entrare fra pochi giorni in funzione.

Io per certo voterò il bilancio, perchè non voglio momentaneamente incagliare il servizio pubblico, ma mi duole che non vi sia tempo adesso da poter percorrere così anche in succinto la politica del Ministero, giacchè è all'occasione che si vota il bilancio che si dimostra avere più o meno confidenza nel Ministero.

È perciò che io lamento, e credo lamenterà il Senato con me, questa epoca tardiva di presentazione, giacchè toglie al medesimo una delle sue principali prerogative, quella di sindacare la politica generale del Ministero medesimo.

Toglie anche al Senato quel prestigio che viene e dipende da un lungo, minuto e censenzioso esame del bilancio stesso, esame che ci è impossibile di fare, come si dovrebbe, perchè se noi ci addentrassimo in questo, dovremmo impiegarvi molte e molte sedute e rischierebbe, come diceva, il servizio pubblico di restare incagliato al principio dell'anno venturo.

Per esempio nella parte politica avrei fatta alcuna interpellanza al Ministero, ed a questo mi viene, per così dire, precluso il passo, ripeto, dal poco tempo che abbiamo da dare all'esame del bilancio.

Io avrei chiesto, per esempio, che reclamo ha fatto il Governo dirimpetto ad un Governo vicino circa una deliberazione presa dal Consiglio dipartimentale di Nizza, deliberazione nella quale si invitava il nostro potente alleato a riguardare le frontiere naturali di quel con-

tado, impingendo con ciò nelle determinazioni che si sono fatte quando furono disgraziatamente fissati i limiti colla Francia.

Avrei chiesto per esempio al Ministero dell'Interno se sa sorvegliare certe mene che hanno luogo nella valle d'Aosta, mentre che tendono quasi quasi a fare che quella provincia dimostri desiderio di diventare francese.

Avrei chiesto anche cosa ha fatto il Ministro degli Esteri a proposito di questa valle, e se ha protestato contro un certo discorso tenuto all'Accademia francese, quando distribuendo i premi alle opere più interessanti veniva detto da uno di quei signori, di cui non mi ricordo il nome, che si premiava un lavoro riguardante quella valle, perchè in essa si parla francese e perchè dessa dalla grande nazione devesi riguardare come sorella secondogenita della Savoia e che devesi a lei desiderare dalla Francia la sorte della primogenita.

Io avrei esaminato ed assieme a me quelli che più s'intendono di finanza avrebbero esaminato lo specchio presentato dal Ministero circa le nostre finanze, circa il progetto di parificazione entro un certo numero d'anni il bilancio nostro attivo e passivo.

Ma, lo ripeto, grazie alla mancanza di tempo, questo non possiamo fare, ond'è che la discussione nostra, per così dire, resta monca, ed il voto favorevole che accordiamo al bilancio è un voto di fiducia, ma non fiducia ragionata; perchè la fiducia ragionata è quella che si dà dopo un minuto ed accurato esame dell'operato nell'anno dal Ministero. Io lamento, come diceva fin da principio, questa condizione di cose, e la lamento perchè anche il Senato vi perde del suo prestigio.

Infatti esso dà un voto che non può dirsi fondato sopra un accurato e maturo esame della cosa che vota, ed è tanto più importante e tanto più desiderabile che questo modo cessi in avvenire, perchè disgraziatamente è invalsa l'idea che il Senato, in quanto al bilancio, non faccia più che da segretario, ponendo la sabbia sulla firma, e così diventa soltanto una Camera d'intervenzione.

Contro questo dobbiamo protestare, perchè nello Statuto è detto bensì, che le leggi di finanza saranno proposte prima all'altro ramo del Parlamento, ma non sta detto che noi non possiamo modificarle.

In conseguenza vorrei pregare il Ministro perchè nell'anno venturo faccia in modo che i bilanci ci siano presentati più presto, perchè possa aver luogo anco in quest'Aula quella matura discussione che conviene, perchè il Senato non abdichi una parte delle sue attribuzioni e prerogative.

Io spero che questo succederà secondo il mio desiderio, e finisco il mio discorso dichiarando di votare il bilancio per non incagliare, come diceva, l'andamento della cosa pubblica, ma non intendo con ciò d'impegnarmi in un vero voto di fiducia.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Anche a me duole che

la ristrettezza del tempo non permetta all'onorevole preopinante di svolgere le sue idee sulla politica interna ed esterna del Ministero, giacchè sarei stato pronto a rispondergli sopra questo tema, e ad indicare qual è la via che noi abbiamo seguito. Di questa via finora da noi tenuta crediamo doverci rallegrare e non dolerci; e crediamo d'aver risposto alla fiducia del Principe, del Parlamento e del paese.

Ma poichè, come dissi, il tempo ci stringe, risponderò alla questione che l'onorevole preopinante ha toccato.

Veramente questi discorsi fatti in un'accademia francese, confesso, mi giungono nuovi e non li ho letti. Non seguo molto diligentemente i discorsi accademici, giacchè troppe altre cose mi occupano; oltre di che non do a quei discorsi un valore maggiore di quello che hanno. Ma un valore più grave avrebbe, ed ha, un voto al quale egli accenna, cioè un voto di un Consiglio compartimentale.

In questo punto mi è grato di poter assicurare l'onorevole preopinante che non appena questo fu noto, il Ministro degli Affari Esteri indirizzò al nostro rappresentante a Parigi una nota concepita in termini i più fermi, i più risoluti.

L'onorevole preopinante può essere sicuro che egli ci troverà sempre risolutissimi a mantenere alta la dignità e inviolata l'integrità della nazione, con quella convenienza di forme che risponde al nostro decoro, e al desiderio di vivere in buona armonia con una nazione civile; il quale desiderio però non ci lascerà mai imporcì cosa meno che giusta e dignitosa per il Re e per la Nazione.

Ciò premesso, mi è grata l'espressione della fiducia che il bilancio attivo sia discusso ampiamente dal Senato nell'anno venturo, e prometto di fare per mia parte tutto ciò che sarà possibile perchè questo avvenga.

Però respingo da me il concetto, che non ebbi mai, cioè che dal Senato debbano le leggi di finanze piuttosto essere interinate, che discusse. Valgami per ogni altro argomento il fatto della legge sulla ricchezza mobile, la quale stiamo largamente discutendo.

Senatore **Pareto**. Io ringrazio il signor Ministro della gentile risposta che mi ha dato circa quanto io accennava di quel voto espresso dal Consiglio dipartimentale di Nizza. Io era persuaso che egli sicuramente avrebbe tenuto alta la bandiera della nazione; di questo, punto non dubitava, ma siccome qualche volta succede che le cose non si fanno, desiderava che egli lo facesse palese, ed io nuovamente lo ringrazio di quanto ha detto.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, interrogherò al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale, voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad esigere le entrate ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1864, giusta l'annessa tabella numero 1, non che a smaltire i generi di privativa in conformità delle leggi in vigore. »

Senatore **Piazza**. Io avrei qualche cosa a dire sul titolo unico delle entrate straordinarie; domando se venendo quest'articolo approvato resta ancora aperta la via a far quelle osservazioni che crederò quando si leggerà la tabella.

Presidente. Sarà riservata la sua osservazione a quando si leggerà la tabella.

Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti l'articolo. 1.

Chi approva l'art. 1, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. Le leggi e le disposizioni che regolano le imposte dirette e le relative sovraimposte nelle varie parti del Regno sono mantenute in vigore per l'esercizio 1864. »

Senatore **Martinengo**. Io avrei anche alcune domande a fare sopra alcuni titoli della tabella; domando se ciò si potrà fare anche dopo la votazione degli articoli.

Presidente. Dopo la lettura dell'ultimo articolo si leggeranno le due tabelle, ed i signori Senatori potranno fare le osservazioni che credono, chiedendo la parola sul numero cui si riferiscono.

Se non c'è altra osservazione sull'articolo 2, lo porrò ai voti.

Chi approva l'art. 2, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 3. In dipendenza del disposto dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1863, numero 1222, le spese già provinciali obbligatorie saranno per il 1864 ripartite nella misura risultante dall'unita tabella numero 2. »

(Approvato.)

« Art. 4. È confermata la facoltà al Ministro delle Finanze di emettere buoni del tesoro fino alla concorrenza di cento cinquanta milioni, ed alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852, numero 1319. »

(Approvato.)

Ora si passa alla lettura delle tabelle.

Avverto di nuovo i signori Senatori che i numeri sui quali nessuno farà osservazione s'intenderanno dal Senato approvati.

Tabella N. 1.

ENTRATE ORDINARIE

TITOLO I.

Imposte sui redditi della ricchezza fondiaria.

N. 1. Tassa sui fondi stabili, rustici ed urbani. L. 112,009,509 68

TITOLO II.

Imposta sui redditi della ricchezza non fondiaria.

2. Tassa sui redditi della ricchezza

mobile L. 13,929,667 04

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Secondo il mio modo di vedere questo titolo comprende le tasse sulla ricchezza non fondiaria che si percepisce ora in L. 13,929,667 04.

Se viene approvata la tassa sulla rendita parmi che dovrà essere cambiata affatto questa cifra. Vi dovrebbe quindi essere espressa una riserva che l'una o l'altra di queste due somme verrà percepita e non entrambe.

Si dirà: non si poteva presumere attualmente ciò che in fatto non è ancora stabilito dalla legge. Ciò è vero anche al mio modo di vedere, ma ciò non pertanto se noi stanziamo la somma precisa in questo titolo, non vorrei che ne venisse una contraddizione con una legge che sarà sancita posteriormente al bilancio preventivo.

Fatta questa osservazione io mi rapporto agli schiarimenti che vorrà fornire l'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Il titolo resta sempre lo stesso, cambierà la cifra: io non ho potuto mettere altro che la cifra esistente sino al momento in cui la legge nuova sarà votata.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Alla vostra Commissione non era sfuggito l'argomento cui si è riferito l'onorevole Senatore Martinengo; e nella relazione ne ha dato un cenno, nel quale parmi che sia in qualche modo implicita la riserva che desiderava il Senatore preopinante.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola...

Senatore **Martinengo**. Domanderei ancora la parola per un altro schiarimento sopra questo stesso titolo.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Compulsando tutto questo bilancio coi suoi allegati che mi furono favoriti non ho saputo trovare conto della tassa di famiglia che vige in Toscana.

Sarà forse una semplice curiosità per me il sapere per qual motivo non venne espressa nella tabella N. 2 annessa a questa legge, che distingue le tasse di questa natura nelle antiche provincie, nella Lombardia, Parma e Modena. Siccome questa legge toscana fu portata come modello, direi quasi, per comprovare che la legge che si discute sulla ricchezza mobile sarà soddisfacente, avrei amato conoscere qual è veramente il motivo di questa omissione, ma confesso che non ho potuto trovarlo.

Ministro delle Finanze. Mi pare che l'onorevole Senatore Martinengo prenda un grande abbaglio: non è in questa tabella che la troverà, ma negli allegati al bilancio.

Senatore **Martinengo**. Nemmeno negli allegati...

Ministro delle Finanze. Domando perdono: negli allegati al bilancio troverà quanto desidera. La tabella, cui il preopinante accenna, non è fatta a dare un quadro dei preventivi delle varie imposte sulla ricchezza mobile vigenti nel Regno, ma soltanto a rappresentare il rapporto delle provincie antiche Sarde, della Lombardia, di Parma e Modena in quanto ai così detti centesimi addizionali, rispetto alle spese provinciali.

E ciò avviene perchè quelle provincie sono le sole in cui l'art. 241 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 sia in vigore.

Il prospetto dei proventi delle tasse sulla ricchezza mobile trovasi fra gli allegati al bilancio attivo da me presentato, e precisamente sotto la lettera B, se non erro.

In quel prospetto, l'onorevole Senatore Martinengo troverà anche la tassa di famiglia vigente in Toscana, sol che si compiaccia fare questo riscontro.

Senatore **Giovanola**. Non può essere altrimenti, in quanto che il titolo 2 importa L. 13,929,667 04, e così quasi 14 milioni, e siccome l'imposta sulla ricchezza mobile nelle antiche provincie ascende a 7 milioni e mezzo circa, ed a pressochè 2 milioni quella della Lombardia, il resto è appunto rappresentato dalla Toscana, ed in qualche parte anche da Modena, mentre sappiamo che nelle provincie meridionali non esiste questa tassa; ond'è chiaro che in questo titolo è pur compresa la tassa di famiglia vigente in Toscana.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Non farà certo meraviglia se questo dato mi è sfuggito.

Io credo positivamente alla parola dell'onorevole signor Ministro delle Finanze che la cifra di questa tassa esiste in bilancio, e se non ebbi campo a verificarlo si è atteso il brevissimo tempo che ci fu concesso, perchè essendomi solo stata distribuita la relazione ieri sera alle 11, non ebbi agio ad esaminare il bilancio, che siamo chiamati a votare solo dopo 12 ore dalla distribuzione della relazione.

Vorrà dunque il Senato usarmi venia se io sono venuto a fare una ricerca non del tutto necessaria.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Domando la parola per fornire uno schiarimento al Senatore Martinengo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Se l'onorevole Senatore Martinengo lo desidera, si faranno portare qui tutti gli allegati al bilancio.

La tassa di famiglia di Toscana non può non essere inclusa nel bilancio. Il suo ammontare è di 1,300,000 lire circa; non si tenga alla cifra precisa, perciò dico incirca; se fosse stata ommessa, sarebbe stato un errore materiale da essere immediatamente corretto.

Senatore **Martinengo**. Mi dichiaro soddisfatto della risposta del signor Ministro, ed ammetto che figurerà per 1,300,000 lire circa.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. I documenti da cui risulta lo stato attuale dei proventi delle varie tasse di ricchezza mobile furono distribuiti fin dal principio di novembre, insieme al bilancio che stiamo discutendo; epperò non reggerebbe la ristrettezza del tempo invocata dall'onorevole Senatore Martinengo pel fatto di essersi soltanto ieri distribuita la relazione.

Senatore Martinengo. Prendo ancora una volta la parola solo per isgravarvi d'un rimprovero, che sarebbe meritato, per esserci stato il bilancio distribuito da circa un anno. Si è appunto perchè ci fu distribuito da gran tempo che esso riposerà sugli scaffali dei signori Senatori, come riposerà sul mio.

Presidente. Avevo dato ordine che fosse portato il bilancio cogli allegati, a cui si riferisce il chiesto schiarimento, ma poichè il Senatore Martinengo non insiste ulteriormente, e che non si è fatta altra osservazione sul numero 2 di questa tabella, conformemente a quanto diceva in principio che il silenzio per parte dei Senatori equivarrebbe ad un voto di assenso, riterrò il Senato per assenziente, e passerò al n. 3.

TITOLO III.

Imposta sul trapasso delle proprietà e sugli affari.

- 3. Tassa sulle successioni ereditarie . L. 11,195,000
- 4. Tassa sui beni di manomorta . . . » 5,960,000
- 5. Tassa sulle operazioni delle società di assicurazione e sul capitale di quelle accomandite ed anonime per azioni » 820,000
- 6. Registro » 27,125,000
- 7. Tasse ipotecarie » 2,750,000
- 8. Carta bollata e bollo » 18,276,750

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Nella relazione della Commissione trovo che la tassa sulle successioni in un compartimento di 1,815,248 abitanti diede in otto mesi L. 915,723 37, laddove in un compartimento di 7.146,864 abitanti non diede che L. 878.185 78.

Mentre sono grato alla Commissione di questi schiarimenti che ci ha forniti, non che di questo fatto che veramente proverebbe come la tassa sulle successioni in quel compartimento abbia prodotto poco o niente affatto, io prego il Senato di prendere ciò in considerazione, onde quando debba servire questo fatto, nuovo e strano, di criterio nella legge sulla ricchezza mobile, si vegga quale sarà la giustizia di tal criterio per quel paese di 7 milioni circa di abitanti, ove parrebbe si abbia la fortuna di non morire, giacchè si poco vi rende la tassa sulle concessioni.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore Duchoqué, Relatore. Avrà veduto il Senato che anche la Commissione ha nella sua relazione

caldamente raccomandato al signor Ministro di studiare le cause del fatto, cui si è riferito l'onorevole Senatore Martinengo.

A giudizio della Commissione è impossibile che sotto la cifra riferita non si asconda una massa di crediti da realizzarsi, dacchè le nuove leggi fra tanti effetti che hanno portato, non possono aver portato disgraziatamente quello di salvar dalla morte.

Giacchè ho la parola dirò che ora ho sotto gli occhi un documento che mi permette di ridurre a precisione quanto dianzi dicevo approssimativamente intorno alla tassa di famiglia in Toscana. Dissi che ascendeva circa a 1 milione 300 mila lire: ben poco mi discostavo dal vero. Essa ascende a lire 1 milione 344 mila.

Presidente. Se non si domanda più la parola, continuo la lettura.

TITOLO IV.

Dazi di confine.

- 9. Dogane L. 61,000,000
- 10. Diritti marittimi » 2,000,000

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io vorrei rivolgere una preghiera al signor Ministro riguardante l'amministrazione delle dogane, di voler cioè osservare che gli impiegati delle dogane siano più facilitanti verso il commercio, giacchè tutte le vessazioni che si fanno ora, specialmente nel porto di Genova e in quella dogana, disgustano i negozianti, e possono far anche rivolgere in parte, se non dico in tutto, il commercio altrove. D'altronde vi sono alcuni impiegati, i quali, non si sa il perchè, cercano non di defraudare il Governo, ma d'incagliarlo nella sua esazione. Succede che mentre che un giorno si dovrebbero fare 150 operazioni, con tutte le servizie che vogliono apportare all'introduzione delle merci, se ne fanno quaranta. In tal modo i bastimenti restano carichi, i capitani sono obbligati a spese, ed hanno perdite sensibili; così sono disgustati, e non si sentono che lagnanze tutti i giorni. Ancorchè si sia levato il dazio sopra i grani, son tali le formalità che si esigono per l'introduzione di questo genere, che alcune volte ho inteso molti negozianti a dire, che era meglio pagare due franchi all'ettolitro e spedire la mercanzia, che volere tante formalità che fanno perdere il tempo e che cagionano anche delle spese.

Vi sono pure i negozianti di mode, i quali fanno venire tutto ciò che ci è di più nuovo o dalla Francia e dalla Germania e da altri paesi. Queste mercanzie se non sono introdotte in tempo utile non sono più novità, si vendono nella stagione avanzata, i compratori sono già provvisti e il negoziante perde, e perde molto.

Io prego il Signor Ministro a voler vedere d'onde dipenda questa oscurità, o anche mal volere degli impiegati.

È successo anche un fatto nella dogana di Napoli

che posso garantire. In quella dogana era un impiegato superiore, il quale, nel 1861, quando si cambiò la tariffa sopra le merci estere, e che si ridusse ad un quinto, vale a dire, si diminuì di $\frac{4}{5}$ la tariffa stessa, questo impiegato, dico, possedendo la fiducia del commercio ed avendo molta esperienza nel suo mestiere, perchè era da molti anni impiegato, potè far sì che col solo quinto rimasto dall'antica tariffa, il Governo introitava ogni giorno lo stesso che il Governo borbonico incassava coll'intera tariffa, e questo il Signor Ministro potrà verificarlo. Ciò succedeva alla fine del 1860, e nei primi mesi del 1861.

Questo impiegato pare che avrebbe dovuto essere piuttosto premiato che dimenticato. No, Signori, a costui che era, come ho detto, antico in quella carriera, e che occupava un posto importante si fece lo sfregio di mandare impiegati subalterni per controllori, quasi con il mandato di fargli opposizione in tutto; egli poi se ne dolse col Ministero. Venuto a Torino egli ebbe la promessa che con lettera ministeriale si sarebbe rimediato a tutto. Ritornato in Napoli che cosa ha trovato? nulla. La lettera non è mai venuta, dimodochè vedendo offesa la sua dignità, egli dava la sua dimissione.

Ora tutto il commercio di Napoli (ove ho molte relazioni) rimpiange la perdita di questo impiegato....

Presidente. Scusi Signor Senatore, mi pare che questo sia un incidente affatto personale; non può inquire forse....

Senatore Imperiali. Domando scusa, se non influiscono gli impiegati sull'introito doganale, non so che altro possa influirvi. Farà l'impiegato introitare molto se è buono, farà introitare molto di meno se è cattivo.

Del resto ho finito, perchè non era altro che una raccomandazione che io faceva al signor Ministro: i Ministri non possono essere dappertutto, non possono veder tutto, e molti degli impiegati talvolta li ingannano nei rapporti che fanno loro.

Senatore Pareto. Domando la parola sul numero 10.

Presidente. Ha la parola sul numero 10.

Senatore Pareto. Vengo a confermare i lamenti generali del commercio sopra gli incagli numerosissimi che si sono messi nelle operazioni doganali, e prego il Ministro a vedere se questa non è anche causa di diminuzione d'entrata, perchè molte volte quell'individuo che forse non frodava per la differenza del prezzo, froda per evitare le numerose formalità che vi sono.

Particolarmente in un articolo, a cui accennava il Senatore Imperiali, è certo che il ritardo è peggiore che il pagamento. Le mode sono mode di mesi; ma se quelle casse che contengono novità hanno da restare durante 15 o 20 giorni in dogana, come spesso succede e come ho sentito lamentare da molti negozianti, vede il Senato che facilissimamente il mercante si deciderà a far passare per via indiretta quello che non può avere per via diretta, ancorchè il dazio da pagarsi sia poca cosa.

In conseguenza io mi raccomando perchè siano prese misure che non vessino tanto i negozianti e che si

semplifichi la cosa, giacchè creda il Senato che non è la molteplicità delle forme che influisce sull'introito, è la veracità dei controlli che le garantisce, ma quando le formalità impacciano il commercio, ne viene a perdere la finanza. Il numero delle firme significa nulla e non assicura un vero controllo, giacchè si sa che quando uno degli impiegati ha messo la sua firma, gli altri generalmente appongono la loro senza ulteriore esame. Per conseguenza le troppe formalità fanno perdere molto tempo e molto danaro.

Parò poi a questo proposito un'altra osservazione relativa agli zuccheri, e al modo d'interpretare certe tariffe in un paese diversamente da un altro.

In una dogana si qualificarono zuccheri raffinati quelli che altrove erano detti grezzi o viceversa; da questo segue che convenne a qualche negoziante di Genova, per godere delle facilitazioni maggiori che si facevano ad Ancona, far partire il carico di zucchero da Genova, far il giro della penisola, per sbarcarlo ad Ancona, perchè mentre a Genova veniva tariffato ad un modo ad Ancona era tariffato in un altro.

Spero che il signor Ministro persuaso di quanto sia inutile che vi siano troppe formalità, ed utile che vi sia dappertutto un'uniforme interpretazione delle tariffe (non anticipo qui a questo riguardo alcuna proposta, giacchè vi è un progetto di legge davanti alla Camera su tale materia), darà, per l'utile del commercio e delle finanze, ordine che siano esattamente ed uniformemente interpretate le tariffe dovunque, senza quelle differenze che sono dannosissime al commercio.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non mi fermerò sulla prima parte delle cose che si sono dette, perchè bisognerebbe entrare in assai minuti particolari, che sarebbero fuori di luogo.

Quanto ai principii generali, credo che siamo tutti d'accordo, cioè che la visita doganale deve essere fatta con precisione, con riguardi, senza vessazioni e senza indugi: tutto questo il Ministero si sforza di ottenere. Più oltre non potrei dire.

Quanto poi alla seconda parte d'interpretare uniformemente la tariffa doganale l'onorevole preopinante ha tutte le ragioni; se non che il caso pratico non è quale per avventura fu a lui riferito. Il caso pratico era che in diverse parti del Regno s'interpretava diversamente la parola *raffinati e non raffinati* applicata agli zuccheri: dal che veniva che gli zuccheri per esempio a Genova pagavano meno di quello che in Ancona: ed era strano a vedere che gli zuccheri sdoganati a Genova andassero a venderli alle porte di Ancona, a prezzo minore di quello che si potevano colà vendere da quei negozianti. Ciò accadeva per la ragione che in Ancona avevano pagato 25 lire di dazio doganale le stesse qualità di zuccheri, che in Genova avevano pagato solamente 18 lire per quintale.

Per questo motivo si è dovuto stabilire una inter-

pretazione uniforme, la quale certo non poteva che dolere molto a quelli che sulla diversa interpretazione guadagnavano.

La questione degli zuccheri è commercialmente una delle più importanti: il Senato sa che se ne sono preoccupati dei governi, dei congressi speciali e che persino l'imperatore dei Francesi ne ha trattato nel suo discorso al Corpo legislativo ed al Senato francese. Dopo avere stabilita per decreto ministeriale la uniforme interpretazione, durante le vacanze parlamentari, io feci studio elaboratissimo su questa materia, e preparai la legge che è dinanzi alla Camera dei Deputati, e sarà poscia presentata al Senato.

Allora addurrò le ragioni che mi determinarono, e giustificherò il metodo da me adottato.

Senatore Ricci Alberto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricci Alberto. Vorrei pregare il signor Ministro di dirmi, se sia sua intenzione di far scomparire la differenza che esiste relativamente ai diritti marittimi tra le antiche provincie e le nuove.

I diritti marittimi sono tutti percepiti a favore del Governo, però riguardo ai lavori marittimi nelle antiche provincie i due terzi delle spese sono a carico delle provincie e dei comuni, ed invece nelle nuove tali opere sono tutte a carico del Governo.

Dal momento che si tratta dei congruagli, domanderei, ripeto, se sia intenzione del Governo di stabilire un congruaglio anche a tal riguardo.

Ministro delle Finanze. Non vi ha nessun dubbio che vi deve essere parità di gravami, come vi deve essere parità di vantaggi. Questo è ciò che il Governo si è studiato di fare col progetto di legge comunale e provinciale che è oggi davanti all'altro ramo del Parlamento. Realmente, come bene dice il proponente, sarebbe inutile che vi fosse da un lato la parità nei tributi, quando dall'altro lato alcune provincie e comuni godevano di vantaggi che non godono le altre provincie e gli altri comuni.

Senatore Ricci. Ringrazio il signor Ministro della dichiarazione che ha fatta e spero che vorrà ...

Ministro delle Finanze (Interrompendo). La legge è già davanti all'altro ramo del Parlamento.

Senatore Duchoqué, Relatore. Anche la vostra Commissione nella sua relazione ha creduto di emettere la sua opinione a questo riguardo, e dando lode al signor Ministro della semplificazione metodica e scritturale del bilancio, ha voluto toccare come questa semplificazione copra sempre una complicazione reale che tuttavia persiste in alcuni servizi. Però non ha potuto la Commissione stessa dissimulare che tutto non si poteva fare in un tempo, e siccome molta parte di questa semplificazione reale non può venire che per effetto di leggi da votarsi dal Parlamento, così la Commissione crede di doversene rimanere all'avvertenza che ha scritta nella relazione.

Senatore Parnati. Posto che siamo nelle osserva-

zioni e preghiere al signor Ministro per la parificazione nell'esazione delle imposte, mi permetto di richiamargli ciò che gli fece osservare ieri sera l'onorevole Senatore Di Revel sulle tasse di registro. Sebbene sia una legge unica che regola in Italia questa tassa, tuttavia la sua percezione dà risultati diversi nelle diverse provincie, e questa differenza proviene essenzialmente, come osservava l'onorevole Di Revel, dalla differenza di legislazione che esiste nelle varie provincie circa alla validità di certi atti, ed alla necessità inevitabile di sottoporli all'imposta sotto pena di nullità.

Così è nelle antiche provincie specialmente, ove una grandissima parte degli atti non sono validi se non sono registrati, mentre ciò non esiste in altre provincie. È un fatto costante che il prodotto delle imposte il più delle volte dipende dalla maggiore o minore facilità che vi sia a commettere frode. Nelle antiche provincie e in altre pure, dove questa nullità degli atti è sancita per legge, se gli atti non sono registrati, evidentemente non si possono sottrarre gli atti medesimi all'imposta, come si sottraggono in altre provincie, onde ne viene la differenza enorme che si vede tutti i giorni nei rendiconti che stampa l'amministrazione delle finanze tra il prodotto che dà la tassa di registro nelle antiche provincie e quello che danno altre provincie.

Io domando adunque al signor Ministro se è disposto a fare che s'introduca in tutte le provincie del Regno la disposizione che colpisce di nullità certi atti che non furono sottoposti ad insinuazione, onde far cessare il pregiudizio che risentono le finanze, e vi sia una vera parificazione di questa tassa.

Ministro delle Finanze. A me pare che alla giusta osservazione dell'onorevole Parnati abbia risposto anticipatamente col fatto il mio collega di Grazia e Giustizia, mediante la presentazione in Senato del progetto di codice civile, e del progetto di codice di procedura civile.

Il Ministero attuale fin dai primi giorni che ebbe l'onore di reggere gli affari, si propose a fine principalissimo di accelerare il più rapidamente possibile l'ordinamento dello Stato sopra basi uniformi. Io credo che la promulgazione di un codice comune a tutto il Regno provvederà molto più efficacemente, di quello che potessero disposizioni speciali, le quali per avventura non sarebbero votate prima del codice e non otterrebbero interamente lo scopo.

Ma vi sono certe ineguaglianze le quali nascevano da speciali e privilegiate condizioni, una delle quali fu ricordata dall'onorevole Di Revel nel mese di marzo, quando si discuteva il bilancio 1863, ed era quella che si riferiva al Banco di Napoli. Io dichiarai allora di riconoscere questo difetto e promisi di occuparmene.

Ora credo di poter annunziare al Senato che le nostre trattative toccano il termine; e che ho speranza che col primo dell'anno del 1864 il Banco di Napoli sarà, rispetto al bullo e registro, entrato nelle condizioni normali.

Senatore **Pernati**. Io non ho molta fiducia che il nuovo Codice civile possa così presto essere adottato e posto in attività, e pregerei il Ministero a vedere se per la natura dell'oggetto di cui si tratta cioè della validità di alcuni atti dipendente dalla formalità della registrazione, non si possa fare un progetto di legge speciale separato dal Codice civile.

Mi pare sia troppo l'aspettare che il Codice civile unico per l'Italia sia messo in esecuzione, perchè ora mai sono molti i progetti che si sono presentati e non ebbero mai seguito; e non è giusto si continui tanto tempo a sopportare da alcune provincie un onere, una disparità così grande per questa imposta.

Presidente. Siccome quanto si è detto sotto i numeri 9 e 10 non sono che eccitamenti e raccomandazioni, così, stando alla premessa già fatta in principio, passerò al

TITOLO V.

Dazi interni di consumo.

11. Dazio di consumo sulle bevande e le carni, e tasse di fabbricazione sulla birra e le acque gazoze L. 22,825,196 67

TITOLO VI.

Privative.

12. Tabacchi L. 70,360,000 »
 13. Sali » 39,000,000 »
 14. Polveri » 1,800,000 »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Altre volte, ricorderà il Senato, io ebbi ad occuparlo intorno ad un'istanza che faceva al Ministero circa una differenza che esisteva di trattamento nelle diverse Provincie del Regno d'Italia relativamente allo spaccio della polvere da sparo. Credo che vi sono ancora due Provincie nelle quali la differenza da me segnalata da oltre a due anni non è tolta, e non sono soggette alla privativa.

Questo fatto essendo stato da me segnalato da oltre due anni, parmi che ci potesse essere tempo a porvi riparo.

Era necessario ottemperare al diritto che tutte le Provincie dello Stato fossero egualmente trattate ed anche perciò di porre la privativa.

Allora si stava studiando un piano di ampliamento della privativa sulla polvere da sparo.

Io conservo la mia opinione su questo riguardo, cioè contro la libera fabbricazione delle polveri e mi riservo di svolgerne i motivi quando questa venisse proposta.

Oltre il danno della perdita del prodotto sulla tassa delle polveri, havvi quella del contrabbando ai confini di queste Provincie, massime della Toscana, affatto indeterminati colle altre provincie: è difficile quindi che le polveri da sparo della Toscana non vadino negli

altri paesi, perchè lo spaccio delle polveri che qui figura per solo 1,800,000 salirebbe certamente a somma maggiore.

Per questo riflesso io insisterò nuovamente, per la terza volta, presso il Ministero onde voglia prendere in considerazione questa mia proposta di stabilire una legge che sarà proficua e giusta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Anche per questo punto credo che il Ministero abbia col fatto preceduto al desiderio dell'onorevole Martinengo, poichè ebbi l'onore di presentare alla Camera dei Deputati un progetto di legge, per cui si darebbe libertà completa alla fabbricazione della polvere.

Può disputarsi se sia da preferire il sistema della privativa o quello della libertà. Di ciò verrà in acconcio trattare quando verrà in discussione la legge: ma in quanto all'aver veduta la necessità di parificare questo ramo di finanza, io non potrei esserne appuntato, perchè già da qualche tempo, come ho detto, presentai alla Camera dei Deputati la legge relativa.

Presidente (legge.)

TITOLO VII.

Lotto.

15. Lotto L. 37,042,282 »

TITOLO VIII.

Rendite del patrimonio dello Stato.

16. Strade ferrate e pirocasi sui laghi L. 31,160,000 »
 17. Rendite degli stabili ed altri capitoli appartenenti al demanio dello Stato » 14,747,625 »
 18. Interessi sui titoli del Debito pubblico di azioni industriali e di crediti » 358,326 97
 19. Vendita di oggetti fuori d'uso » 3,500,000 »

TITOLO IX.

Proventi di servizi pubblici.

20. Poste L. 12,800,000 »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Duolmi occupare nuovamente il Senato per altra osservazione a riguardo alla privativa delle poste.

La legge, colla quale furono istituiti gli uffizi postali, dico all'art. 3° vi sarà in ogni Comune un ufficio postale.

Il disposto da questa legge fu eseguito, ma in parte minima.

Furono in origine istituiti uffizi in tutti i Comuni, ma poi vedendosi che questi uffizi non erano forse pro-

fici fino a quel limite che l'amministrazione intendeva avessero ad essere, vennero soppressi in gran parte.

I Comuni quindi a cui venne tolto l'ufficio postale od a cui non fu dato, vennero gravati di una spesa per avere la loro corrispondenza.

In questi tempi di libero scambio, e di aumento di commerci e di progresso, noi sappiamo che non solo vi ha necessità di rapide comunicazioni, ma ancora di facilità e prontezza nella corrispondenza.

Io perciò vorrei che l'ufficio postale non fosse un elemento di lucro, ma fosse un servizio dello Stato; quanto meno allora vorrei che l'articolo 3 che vi ha riguardo fosse modificato nel senso che non prescrivesse che in tutti i Comuni sarà stabilito l'ufficio postale, ma solamente nei Comuni ove l'erario trova utilità ad istituirne uno.

Se questa soppressione di uffici postali fu parziale, fu limitata a pochi Comuni e non si estende sovra molti, il male è poco, ma ove veramente si volesse adottare la massima che gli uffici postali non si istituiscono se non dove fruttano data somma, io avrei da eccepire, difendendo quei Comuni che fossero privati di questo vantaggio o lo avessero con loro speciale aggravio.

Ministro delle Finanze. Se non m'inganno, la legge alla quale fa allusione il preopinante, legge che io non ho presente, e che non ho veduto da qualche tempo, mi pare contenga non solo l'articolo cui egli accenna, ma ancora un altro nel quale si dice, che l'introduzione degli uffici postali nei Comuni non avrà luogo che in un lasso di tempo, credo, di un decennio.

Senatore Martinengo. È vero.

Ministro delle Finanze. Credo dunque che in questa parte convien procedere con cautela, ed aspettare l'esperienza del tempo.

Non ha molto che questa legge fu discussa nell'altro ramo del Parlamento sotto un altro aspetto, sotto quello della estensione troppo grande della franchigia.

Io per verità sarei d'opinione, e confido che anche il mio collega Ministro dei Lavori Pubblici ne convenga, che si debba togliere completamente ogni franchigia, assegnando piuttosto agli uffici diversi delle indennità congrue per la spesa di posta. Questo sarebbe il modo o di accrescere notabilmente il reddito dell'erario, o di diminuire forse una quantità di corrispondenze inutili e nello stesso tempo di agevolare il completamento di quegli uffici comunali, che giustamente il preopinante desidera, ma che bisogna stabilire senza aggravare di troppo l'erario.

Senatore Martinengo. In ordine a quanto disse in primo luogo l'onorevole signor Ministro, faccio plauso, mentre trovo anch'io che la franchigia postale è un imbarazzo molto più forte per l'erario di quello che sia di vantaggio a chi la gode. Quanto poi all'ultima osservazione risponderò, che se la legge cui ho fatto cenno dà il tempo di 10 anni all'attuazione degli uf-

fici comunali, non è per questo che debbasi permettere la soppressione degli uffici postali, perchè se la soppressione si fa ora di quelli che furono istituiti, tanto meno si vorrà fissare delle somme per l'applicazione degli altri uffici postali agli altri Comuni. Per conseguenza io non faccio proposizione concreta, solo sottopongo questo riflesso al Ministro, e sono persuaso che vorrà dargli quel peso che può meritare.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Il fatto ch'io non conosco e che è venuto rilevando il Senatore Martinengo, di uffici postali prima stabiliti in un Comune, e poi soppressi, non v'ha dubbio che sembra implicare contraddizione col disposto della legge.

Quando questa accettava il principio della privativa, imponeva per forza de' correlativi un grave peso al Governo. Ma intorno al principio della legge non è da discutere. Però se per considerazioni di finanza fu dato al Governo un tempo assai lungo per poter provvedere tutti i Comuni di uffici postali, veramente non sembra che dove si sono stabiliti, dovessero poi revocarsi. La Commissione più di ogni altra cosa sentì doversi preoccupare dei proventi che le poste presentano tanto minori delle stesse previsioni dell'Amministrazione, e rinnova per questo le sue osservazioni al signor Ministro.

Quanto alla disposizione che egli ha mostrato per togliere la franchigia agli uffici, come si è fatto per i telegrammi, sembra che se la innovazione è senza altro da lodare per i telegrammi, forse per le lettere o qualunque altro movimento di carte ufficiali per via postale il fine sia egualmente buono, ma dovrebbe prima ben riflettersi alle complicazioni pratiche che questa seconda innovazione potrebbe portare.

Presidente. Se non vi ha proposizione concreta su questo proposito, passerò oltre.

21. Telegrafi	L. 6,000,000	»
22. Proventi dello segreteria per gli atti giudiziari e del contenzioso amministrativo	» 2,770,000	»
23. Dritti per stipulazioni di contratti presso l'amministrazione centrale e pel rilascio di copia d'atti	» 134,900	»
24. Tasso del pubblico insegnamento	» 650,000	»
25. Passaporti, atti all'estero e legalizzazione d'atti	» 712,000	»
26. Verificazione di pesi e misure	» 1,006,000	»
27. Zecche, saggio e garanzia dei metalli preziosi	» 373,400	»
28. Dritti sanitari	» 100,000	»
29. Dritti sui depositi	» 554,100	»
30. Concessioni diverse governative	» 1,234,100	»
31. Centesimi addizionali per la riscossione delle tasse dirette	» 4,948,546	77

TITOLO X.

Entrate eventuali.

32. Multe e pene pecuniarie pei fatti penali inflitte dall'autorità giudiziaria L.	300,000	»
33. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte . . . »	59,300	»
34. Bolla di crociata e rendita di prelature e vescovati vacanti in Sicilia »	1,116,884	»

TITOLO XI.

Concorso alle spese e rimborsi.

35. Rimborso e concorso nelle spese di stipendio ed altre pagate sul bilancio dello Stato L.	4,308,323	46
36. Ricupero di cauzioni ed anticipazioni »	2,530,000	»
37. Prodotto della lavorazione negli istituti pii e nelle carceri »	1,158,900	»
38. Prodotti e rendite degli archivi e degli istituti d'istruzione e di educazione »	979,767	50
39. Ritenute sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni »	4,508,250	»
40. Proventi di mandati spediti sul bilancio 1859 e non pagati a tutto il 31 dicembre 1864 (per memoria)		»

Totale delle entrate ordinarie L. 522,103,029 09

ENTRATE STRAORDINARIE

TITOLO UNICO.

41. Vendita straordinaria di beni demaniali L.	123,524,871	35
--	-------------	----

Senatore **Piazza**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Piazza**.

Senatore **Piazza**. Non fa bisogno che io dimostri ai Senatori che nelle attuali circostanze il voler vendere per 123 milioni e mezzo di valore di beni demaniali, a condizione di ricevere immediatamente il prezzo, perchè il Governo possa spenderlo nel 1864, non fa bisogno, dico, che dimostri che bisogna alienare questi beni a meno della metà del loro valore vero.

Tutti sanno quanto oggi sia scarso il denaro, e tutti sanno come sia difficile il trovare chi voglia comperar beni stabili di qualche entità a meno di vendere a condizioni rovinose.

Molti di voi avranno fors'anche sentito dire, come io ho sentito, che vi sono delle grosse società di speculatori, che non aspettano altro che questa nostra votazione per assalire il Governo e fare dei contratti buonissimi per loro, e rovinosi per l'erario; ed il Ministro

delle Finanze una volta che si è impegnato a vendere questi beni per necessità a pronti contanti, bisognerà bene che, volente o nolente, li dia a quelli che gli vorranno dare danaro, non potendo egli senza questo fare le spese dello Stato sino alla fine dell'anno 1864. Chi offrirà danaro contante, per la scarsità dei concorrenti, sarà pudrone di stabilire il prezzo che vuole, potendo il Ministro cedere sul prezzo, ma non far senza il danaro.

Preoccupato da questo pensiero, e nell'intento d'impedire che ne venga un così grave scapito all'interesse pubblico, io intendo di far una proposizione.

Quelli di voi che avranno avuta la pazienza di leggere un opuscolo che io ho distribuito ai Signori Senatori, avranno visto come io sia contrario alla vendita dei beni sì demaniali che dei corpi morali, in modo da distruggerne il valore, e come a mio parere sarebbe possibile fare molto meglio l'interesse dello Stato, convertendo questi beni in capitali, gl'interessi dei quali destinati all'ammortizzazione del Debito Pubblico, lo estinguerebbero senza che si distrugga il loro valore capitale.

Ma qui non intendo richiamarvi sopra questo argomento, e solamente l'ho accennato perchè, siccome ciò che vado a proporre ha qualche cosa di consimile a quel progetto, non vorrei che si confondessero le idee vostre e che io fossi mal inteso.

Qui io acconsento, giacchè il Signor Ministro non sa trovare altro rimedio, io acconsento a che il valore sia impiegato nelle spese dell'anno, quantunque deplori di veder sciupare e distruggere un capitale prezioso. Ma non isperando di poter ottenere di più, limito la mia domanda a chiedere che i beni della Nazione siano almeno venduti in modo meno rovinoso, siano venduti al giusto prezzo e non per la metà o un terzo del giusto prezzo.

Ecco l'emendamento che io proporrei a questo articolo 41.

« Il Ministero è autorizzato a mettere in vendita all'asta pubblica beni demaniali sino alla concorrenza di 123,524,871 35 di lire, accordando ai compratori lunghe more ed anche l'ammortizzazione del prezzo in ragione dell'1 per 100 all'anno, oltre gli interessi al 5 per 100.

» Per sopperire ai bisogni dell'erario nell'anno 1864 il Ministero delle Finanze potrà aprire un prestito volontario alle condizioni che crederà migliori ed assicurato coll'ipoteca privilegiata del venditore sul prezzo non pagato dei fondi venduti sufficienti a compire la somma suddetta. »

Voi vedete che vendendo i beni a lunghe more, invece di venderli alla metà, ad un terzo, ad un quarto del prezzo giusto come si sarà costretti di fare volendo venderli a pronti contanti, si troverà il giusto prezzo e forse anche un prezzo di favore, si troverà una somma più che doppia certamente di quella che si troverà volendo i denari subito. Nello stesso tempo voi

vedete che quando si apre un prestito volontario per una somma determinata, la quale sia ipotecata con privilegio sul prezzo di questi beni, questo prestito non può a meno di essere fatto a condizioni molto favorevoli. Voi sapete che il prestito Hambro, perchè ha una garanzia maggiore degli altri prestiti dello Stato, ha sempre un corso di gran favore sul mercato, questo poi che avrebbe un'ipoteca speciale privilegiata su fondi stabili, dovrebbe sicuramente esser fatto a condizioni ancora migliori. Quand'anche fosse fatto alle condizioni ordinarie dei prestiti dello Stato, voi vedete che conviene molto di più ricevere 70 0/0 sul prezzo, piuttosto che dar via i beni a meno di metà prezzo. In questo modo solo potrete conciliare l'interesse urgente nel 1864 delle finanze col non sciupare il patrimonio dello Stato.

Veramente è una cosa che fa male il vedere nel capitolo e sotto il nome di entrate straordinarie gettare via il patrimonio dello Stato; perchè, siamo sinceri (e lo stesso Ministro delle Finanze sarà costretto a confessarlo) volendo vendere a pronti contanti non si può vendere che a grossi speculatori che vogliono lucrare straordinariamente e tutto ciò che essi lucrano è nostra perdita.

Non c'è nessuno di noi che chiamerebbe entrata sua straordinaria, quel contratto con cui vendesse i suoi beni anche a prezzo giusto, ed ognuno poi di noi arrossirebbe in faccia ai suoi figli, se si mettesse nella penosa posizione di dovere per necessità vendere i suoi beni al prezzo a cui sarà costretto a vendere il signor Ministro delle Finanze. I contratti già fatti sono testimoni di quello che si farà nell'anno venturo, sempre anzi si andrà peggiorando, perchè più si vendono beni più sono soddisfatti quelli che hanno voglia di comperare, e per conseguenza minori sono i compratori che restano, ed i contratti saranno sempre peggiori pel venditore.

Ministro delle Finanze. Sarò molto breve, perchè se volessi entrare nella disquisizione di questo sistema, che del resto non è interamente nuovo (poichè questa proposta dell'onorevole Plezza, mutata la forma, è analoga a quella che fece altra volta) bisognerebbe che io ripigliassi a discutere da capo a fondo tutto quanto il mio concetto sul modo di restaurare e bilanciare le nostre finanze.

Dirò dunque che io non ammetto le promesse da lui accennate, e non posso quindi neppure ammettere le conseguenze.

Noi abbiamo una legge la quale ci determina il modo di vendere i beni demaniali: questa legge lascia 5 o 10 anni di tempo ai compratori secondo il valore dei lotti per pagarne il prezzo. Ma ciò non toglie, come dissi nell'altro ramo del Parlamento, che il Governo possa scontare questi crediti, e possa fare su di essi delle operazioni finanziarie.

Io poi aggiungerò ancora che non mi spaventa per nulla il pensiero che facciano acquisti da grandi Com-

pagnie, perchè io credo anzi che vi siano delle combinazioni in cui una gran Compagnia può, con maggior utilità del Governo, comprare beni demaniali e rivenderli con maggior vantaggio dei compratori.

Nelle combinazioni possibili ad una grande e potente Compagnia, è ammissibile un ammortamento anche più lungo di quello accennato testè dall'onorevole Senatore Plezza. Quindi può benissimo succedere che il compratore sia contento di pagare in prezzo qualche cosa di più, avendo un più lungo ammortamento; e che la Compagnia la quale è intermediaria fra il Governo ed il compratore trovi il suo tornaconto in un affare in cui tutti stanno bene.

Questo è uno dei casi che sogliono verificarsi nelle cose commerciali, nel quali guadagna il compratore, guadagna il venditore e guadagna l'intermediario, secondo la loro posizione sociale.

Per conseguenza io non partecipo a questa specie di antipatia e di spauracchio per le grandi Compagnie, a cui però non credo si possa ricorrere per simili operazioni se non dopo sperimentato l'esito degli incanti, come la legge prescrive.

Quanto poi all'idea d'un prestito con nuovi titoli ipotecari; quanto al concetto di una ammortizzazione obbligatoria stabilita contro la legge d'unificazione del debito pubblico, io entrerei in troppo larga messe se volessi discuterla parte per parte. Mi limito quindi a dichiarare in modo assoluto che respingo recisamente la proposta del Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Plezza sarà bene che io legga la sua proposta per vedere se essa è appoggiata.

Il Senatore Plezza propone un'aggiunta al numero 41, la quale dal suo insieme pare sarebbe più opportuno si portasse in un articolo a parte; quanto al suo collocamento però se ne parlerà quando si conoscerà l'esito della proposta stessa, la quale è concepita in questi termini.

(Vedi sopra.)

Chi appoggia l'aggiunta del Senatore Plezza, sorga. (Appoggiata.)

La parola è ora al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. L'onorevole signor Ministro ha detto che egli spera di poter fare buoni contratti colle società di speculatori.

Io credo che basterebbe l'esaminare i contratti di vendita finora fatti per persuadersi che non sono contratti buoni, io l'assicuro che da tutte le parti si sente a dire che son rovinosi, sono contratti nei quali si cede il valore di 10 per aver 2, e quel che più mi spaventa si è appunto la confidenza che continua ciò non ostante nell'onorevole signor Ministro. Se io non ho inteso male, nella discussione del bilancio alla Camera dei Deputati ho trovato un suo ragionamento che mi ha spaventato per la sorte del nostro povero erario, e questo ragionamento è il seguente:

Il signor Ministro dice che si rallegra di aver potuto verificare che i beni demaniali, di cui molti dicono che sono male amministrati e che rendono poco, sono invece amministrati benissimo e fruttano moltissimo, giacchè dalle perizie che si stanno facendo viene a risultare che rendono il 6 per 0/0; ed il signor Ministro invece di sospettare e di lagnarsi dei periti si rallegra ingenuamente di questo risultato.

Ora che i beni demaniali siano malissimo coltivati e rendano pochissimo è cosa notoria: che possano rendere il 6 0/0, è una cosa tanto straordinaria che nessuno che possiede beni la può credere. Non rendono il 6 0/0 i beni privati con tutte le cure e diligenze e capitali che vi impiega il proprietario, è dunque certo che senza di essi renderanno meno i demaniali. Io credo che al signor Ministro sia sfuggito un errore di fatto, ma se mai fosse vero che i periti estimano valere 100 ciò che al demanio frutta sei all'anno, siccome è notorio che i beni demaniali non rendono il 2 per 0/0, i periti estimano i beni a meno di 1/3 del loro vero e giusto valore.

Il signor Ministro ha tanta buona speranza nell'esito felice delle proprie operazioni finanziarie che si rallegra di questa scoperta, che i beni demaniali rendano il 6 per 0/0.

Io invece ho paura delle conseguenze di questa sua ingenuità e troppa fiducia ed è per ciò che lo prego quanto so e posso di aprire bene gli occhi, chè la troppa confidenza sua ci può condurre a rovina, non ostante le sue rette intenzioni.

Egli poi dice che con le società di speculatori si possono fare degli eccellenti contratti, buoni per la società, buoni per il compratore, buoni per il venditore. Certo negli affari non vi ha nulla di assoluto e si può fare un buon contratto anche colle società di speculatori.

In regola generale però questo caso è eccezione, ed ordinariamente colle società di speculatori si fanno dal venditore contratti cattivi, più cattivi che coi non speculatori; e quando il venditore ha il mezzo di accordare egli direttamente ai compratori quelle facilitazioni che accorderebbe loro la società speculatrice, perchè vorrà il Ministro ricusare di fare a vantaggio della finanza il guadagno che farebbe la società intermedia? Nei contratti gl'intermediari inutili sono sempre dannosi e i loro guadagni sono tutta perdita delle parti contraenti. Sono inutili intermediari tutti quelli dei quali si può far senza.

Con società di speculatori e colla condizione di avere il prezzo subito, nessun uomo al mondo è capace di fare una buona vendita. Per qual motivo dunque il signor Ministro insiste per mettere se stesso in una falsa posizione, mentre dovrebbe ringraziare chi gli suggerisce la via di sortirne?

Io confesso ingenuamente che non lo capisco, come non capisco che egli rigetti il sistema di un prestito con ipoteca, quando si vede in pratica che anche gli

istituti privati, come la Cassa di Risparmio di Milano, trovano così denari a buone condizioni da impiegare con ipoteca. Il Governo è certo che colla precisione dei pagamenti che ha, coll'assicurazione che darebbe di un'ipoteca privilegiata sul prezzo dei fondi, troverebbe il denaro a condizioni molto migliori e più favorevoli di quello che ha fatto in tutti gli altri suoi prestiti. Perchè rigettare questi vantaggi? Siamo forse in condizioni tanto floride da non risparmiare i milioni che si possono risparmiare, e da non curarci di vendere i beni dello Stato per 100 piuttosto che per 200 milioni? Apra gli occhi il signor Ministro e guardi bene che l'atmosfera degli speculatori non lo circonda e non lo conduca in inganno.

Insisto perciò perchè sia messo ai voti il mio emendamento, nella speranza che sarà accettato dal Senato.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola per far considerare al Senato che l'emendamento dell'onorevole Senatore Plezza è veramente grave, perchè se ne possa fare una discussione in occasione della proposta del bilancio.

Ci sono tali fatti da accertare, ci sono tali teorie da discutere che mi pare non sia il caso di trattare questa questione così alla sfuggita nell'approvazione del bilancio.

Senatore Plezza. Acconsento alla sospensione, se si vuole sospendere quest'articolo. Io sono pronto a votare il resto: questo non è d'urgenza, perchè la vendita non si può fare in pochi giorni.

Io acconsento che si separi quest'articolo e se ne faccia una discussione apposita.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Io credo che la cosa sia in tali termini che non si possa parlare di sospensione e che bisogna che la proposta o sia ritirata o sia votata. Osservo che il capitolo 41, come è notato nella relazione, non è che in armonia d'una legge già votata dal Parlamento e già pubblicata.

La proposta del Senatore Plezza richiederebbe una legge apposita, e non può far parte d'un articolo di bilancio.

Quella proposta non potrebbe essere iniziata neppure separatamente in questo recinto. Avete udito che in essa è implicato fino il progetto di un prestito.

Quanto poi alle considerazioni che ha fatto l'onorevole preopinante intorno ai risultati economici delle operazioni che stiano in relazione al capitolo 41, l'argomento è gravissimo e la vostra Commissione ha espressamente detto nella relazione, che dentro i termini della legge era bene lasciare intera la responsabilità al Ministero.

Il Senatore Plezza, per esempio, è sceso a parlare di prezzi attribuiti agli stabili da venderli. L'argomento

davvero può esser gravissimo; ma libero a ciascuno il fare al Ministro le interpellanze che crede, la Commissione per parte sua ha stimato che limitandosi ai termini della legalità, dovesse per parte sua lasciarsi pienamente libera la responsabilità ministeriale quanto alla esecuzione da darsi alla legge.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Desidero ancora di parlare.

Presidente. Dica quel che crede di aggiungere.

Senatore Plezza. Voleva rispondere una parola all'onorevole Relatore per dirgli che tutti i suoi ragionamenti sono giustissimi per appoggiare la sospensione, ma non per votare la vendita. Quando sia statuito che la vendita deve esser fatta nel 1864 per incassare i danari nello stesso anno, non vi è più rimedio, bisogna vendere i beni a metà, ad un terzo del valore, ed una volta i beni venduti, il patrimonio dello Stato è irrimediabilmente sciupato.

Il signor Relatore dice che ho dette delle buone ragioni; ma se lascio sfuggire i beni e li lascio vendere, le ragioni possono esser buonissime, ma non servono più a nulla, e non mi resta che il dispiacere di averle dette senza frutto.

Dimodochè insisto perchè per lo meno si sospenda la votazione di questo articolo. Ciò non osta all'interesse delle finanze. Il Ministro non può usare questo danaro, non può averlo nelle mani nel mese di gennaio. Dunque approvandosi tutto il rimanente del bilancio avrà tutti gli altri danari a sua disposizione, meno i danari che voleva ricavare dalla vendita dei beni demaniali, i quali però gli giungeranno in tempo prima della fine dell'anno.

Voci. Ai voti, ai voti.

Ministro delle Finanze. Non resta altro a fare che mettere ai voti la proposta del Senatore Plezza, proposta che io respingo assolutamente e recisamente.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore Plezza e senza più lo metto ai voti (V. sopra).

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere. (Non è approvato.)

Non essendo approvato, passo oltre:

- | | |
|---|--------------|
| 42. Prodotto della vendita di tavole di conguaglio fra i pesi e le misure decimali, ed i pesi e le misure in uso nelle provincie meridionali del Regno (per memoria) . . . L. | |
| 43. Concorsi di Corpi morali nelle spese per opere nelle strade comunali » | 1,081,551 17 |
| 44. Restituzione di anticipazioni a società diverse concessionarie del servizio postale marittimo . . . » | 680,000 » |
| 45. Costruzione della ferrovia ligure » | 25,000,000 » |

Totale delle entrate straordinarie L. 150,286,422 52

Riepilogo.

Entrate ordinarie L.	522,103,029 09
Entrate straordinarie »	150,286,422 52

Totale generale L. 672,389,451 61

Se non c'è altra osservazione, metto ai voti la Tabella N. 1.

Chi la approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passo alla Tabella N. 2.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1863.

REGIONE	CATEGORIE DEI TRIBUTI	MONTARE dei tributi giusta le previsioni del Bilancio 1864	QUOTA affidente a ciascuna Regione in relazione all'art. 3 della legge d'approvazione del Rilascio delle entrate 1863 in data 21 aprile stesso anno	MEDIA di riparto delle di contro L. 8,530,978 69
ANTICHE PROVINCIE	Tributo prediale	15,247,034 89	4,292,891 43	<i>centesimi</i>
	Tassa personale e mobiliare	2,682,000 »	745,326 46	
	Tassa patenti	2,818,000 »	783,120 79	
		20,747,034 89	5,821,338 68	27,789 95
LOMBARDIA	Tributo prediale	18,066,480 »	2,180,365 15	
	Imposta sulla rendita	1,689,000 »	203,755 27	
	Contributo commerciale	533,000 »	63,975 29	
		20,288,480 »	2,448,095 71	12,070 81
PARMA	Tributo prediale	2,805,000 »	144,058 75	
	Tassa personale	122,400 »	6,286 20	
	Tassa patenti	155,820 »	7,773 93	
		3,083,220 »	158,118 88	05,230 50
MODENA	Tassa prediale	2,700,375 87	89,022 37	
	Tassa personale	110,000 »	3,627 14	
	Tassa sui capitali commerciali	44,800 »	1,477 24	
	Tassa sui crediti fruttiferi	282,000 »	9,298 67	
		3,137,175 87	103,425 42	03,297 40

Riepilogo.

Antiche Provincie	20,747,034 89	5,821,338 68
Lombardia	20,288,480 »	2,448,095 71
Parma	3,083,220 »	158,118 88
Modena	3,137,175 87	103,425 42
	47,255,910 76	8,530,978 69

Presidente. Se non c'è osservazione su questa seconda tabella, la metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora, se piace al Senato, si continuerà la discussione del progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io credo che il sistema di mandare la votazione di una legge a tempo indeterminato, quando i membri che assisterono alla discussione degli articoli o presero parte alla discussione trovansi presenti, e fossero poi in parte assenti se la votazione succedesse in altr'epoca, non sia un sistema conveniente e forse meno consono agli usi parlamentari. La legge è partitamente discussa; non manca che la votazione sul complesso; il Senato credo sia in numero, e se lo era per votare gli articoli, lo sarà pure per votare il complesso della legge. La discussione che si vuol riprendere non è una discussione che possa terminare così presto; anzi io porto opinione che se la non si vuole troncata, se si vuole lasciare che abbia quell'ampiezza che è necessaria e che è in relazione colla gravissima importanza della legge, non può essere terminata così presto. Quindi io credo che sia più regolare che la legge ora discussa e votata nei suoi particolari, sia pure votata senza remora nel suo complesso.

Presidente. Sul principio di questa seduta io aveva annunziato al Senato che se non ci era difficoltà si sarebbe entrati immediatamente nella discussione del bilancio attivo, e indi si sarebbe continuata quella sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile, e che questa terminata, si sarebbe proceduto allo scrutinio segreto su ambidue i progetti di legge. Allora non sorse alcuna difficoltà alla mia proposta. Ora il signor Senatore Di Revel oppone un'avvertenza secondo la quale egli non crede che sia il caso di aspettare l'esito dell'altra discussione accennata. Io consulterò a questo riguardo il Senato per conformarmi, come sempre feci e debbo fare, agli ordini suoi.

Chi intende si proceda immediatamente (sebbene si sia già in certo modo consentito al partito contrario) alla votazione sul progetto di legge relativo al bilancio attivo, e che dopo si passi alla discussione del progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile, si alzi.

(Approvato.)

Si passa all'appello nominale per lo scrutinio segreto sul progetto di legge relativo al bilancio attivo pel 1864.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo, fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	97
Voti favorevoli	92
Voti contrari	5

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UN'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. Continua la discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile.

Ieri sera la discussione è rimasta all'articolo 18 aggiunto dalla Commissione. Ha qualche osservazione a fare il Relatore della Commissione sull'articolo 18 di cui si tratta?

Senatore Scialoja, Relatore. Il primo degli articoli rimandati alla Commissione fu l'art. 7.

Presidente. Vuol dunque parlare sugli articoli rimandati e non sul 18.

Senatore Scialoja, Relatore. Riferisco intorno all'articolo 7 rimandato alla Commissione.

Prendendo in esame l'emendamento fatto in pubblica discussione ed altre dichiarazioni dal signor conte Di Revel aggiunte nel suo seno, la Commissione è venuta nella sentenza di proporvi che sia escluso dall'articolo il N. 3, e che ad esso ed al N. 4 sieno sostituiti i tre seguenti paragrafi:

(Sono esenti dall'imposta:)

« 3° I militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale per le loro competenze militari;

» 4° Le guardie doganali e i loro sott'ufficiali, e le guardie di pubblica sicurezza e i loro graduati. »

Pei militari non istarò a dare spiegazioni. Il soldato ha una paga lievissima, meno di 350 lire lorde, e perciò sole 217 lire imponibili; ed intanto il suo peso e pericoloso, quanto nobile e glorioso servizio, è per se stesso un'imposta pagata allo Stato; è giusto che questo non lo imponga di nuovo.

Quanto alle guardie doganali e di sicurezza si è osservato che queste sono già ordinate militarmente, ed assimilate a militari, e rendono un servizio utile, grave, stentato e pericoloso ancor esso.

Il numero 5.

Questo numero 5 sarebbe una variazione del numero 4 del progetto ministeriale, e sarebbe concepito così:

« I semplici manuali viventi del solo lavoro, i quali al giudizio ed attestato dell'autorità comunale sono dichiarati insufficienti a pagare la tassa. »

Ecco ciò che la Commissione crederebbe sostituire ai due numeri: dirò poi le ragioni per cui la Commissione è venuta in questo pensiero quando si verrà all'altro articolo.

Presidente. Faccia passare l'emendamento al banco della presidenza.

Ministro delle Finanze. Io non potrei accordarmi colla Commissione sopra tutti questi punti.

Volentieri mi accordo in uno, che è quello di esentare la bassa forza della truppa di terra e di mare. Quanto alle guardie doganali ed alle guardie di sicu-

rezza pubblica, mi sembra che non sia il caso di fare un'eccezione; primieramente perchè sono volontari, e in secondo luogo perchè hanno certamente dei vantaggi che non hanno i soldati della truppa di terra e di mare.

Quanto all'ultimo paragrafo, mi pare che anche questa eccezione sarebbe troppo grave, e che aprirebbe strada a facili abusi. La tassa di due lire, od anche di una sola lira all'anno, è così minima che, quando non siavi vera indigenza, mi sembra che si possa da chiunque pagare.

In conclusione accetto il cambiamento del N. 3 dell'art. 7, il quale numero venga sostituito da un altro che dica che la bassa forza della truppa di terra e di mare è esente dalla tassa; e mi fermo a questo punto. Non accetto quindi che siano esenti le guardie di sicurezza pubblica e loro graduati, nè le guardie doganali; perciò respingo il N. 4 proposto dalla Commissione. Egualmente non accetto la modificazione dell'ultimo paragrafo, perchè apre al porta a troppo larghe eccezioni.

Senatore **Martinengo**. La Commissione modificherebbe l'art. 7 che ho raccomandato ai riflessi del Senato, e lo modificherebbe nei sensi nei quali io ebbi l'onore di raccomandarlo, vale a dire in quei sensi che mettano in una più equa condizione il semplice bracciante il cui guadagno è tanto incerto, che sebbene la tassa che gli si vuole imporre sia minima, pure io credo gli possa esser gravoso. Io però proporrei un sotto emendamento all'emendamento della Commissione. Vorrei che l'autorità comunale fosse affatto estranea a questo giudizio, perchè ove noi abbiamo i Comuni di 12 mila abitanti, abbiamo una Commissione la quale può avere quel criterio sufficiente per siffatte domande che gli venissero sporte dagli indigenti che vogliono farsi giudicare tali. Ove abbiamo i consorzi, le Commissioni saranno molto aiutate dai componenti i Comuni; quindi noi non sottrarremo l'autorità municipale a quella pressione che sovra di lei eserciterà il proletariato numeroso. Per togliere ogni conflitto, amerei che quegli indigenti, ossia quei braccianti a cui avremmo dedicato questo titolo, debbano porgere le loro istanze alle Commissioni istituite dall'art. 21 di questa legge e non alle Comunità.

Senatore **Di Revel**. Io non contrasterò alle cose ora dette dal signor Ministro delle Finanze; egli non accetta che una parte degli emendamenti proposti dalla Commissione di finanza, sia pure; a me basta la parte principale, quella cioè che l'esercito di terra e di mare, i gregari insomma, non siano obbligati a premunirsi d'un certificato d'indigenza per essere esenti dalla tassa.

Se egli non intende di estendere l'esenzione alle guardie doganali e a quelle di pubblica sicurezza, paghino pure. La ragione della esecuzione ideata dalla Commissione stava in ciò, che in certo modo queste sono assimilate ai militari, in quanto alla ferma, e ri-

guardo alle guardie di pubblica sicurezza, in quanto che sono sottoposte alla disciplina e credo altresì al loro militare.

Non fo pertanto in proposito altre obiezioni; poichè se ne presento taluna e l'accompagnò di osservazioni, egli è solo nella vista che questa legge riesca meno cattiva di quanto io la reputo in pratica, mentre anche con queste nuove ed altre ulteriori io non la voto sicuramente.

Il signor Ministro rifiuta altresì l'articolo che la Commissione propone per dichiarare immuni da tassa certe categorie di cittadini i quali sono maggiormente nella impossibilità di pagarla.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Io non replico; solo gli dirò che se egli crede facile la riscossione di questa tassa da quella classe di contribuenti, perchè in se stessa mite, e perchè trova che due franchi e forse anche un solo non vi è quasi chi non li possa pagare, temo s'inganni.

Io dico anzi che appunto perchè queste tasse sono piccole ma numerosissime, estese a tutti indistintamente, non si raccorrà la somma che si crede, ed una gran parte di questa andrà perduta; laddove se si trattasse di una tassa che si potesse pagare all'atto della dichiarazione, e se l'omissione della dichiarazione fosse passibile di una multa, capirei che un individuo, un bracciante, un uomo del popolo, vada, dichiararsi e paghi. Ma quando si fa la dichiarazione, supponiamo, nel mese d'aprile, e che prima che venga l'epoca di poter pagare, succederanno 8, 9, 10 e forse 12 mesi, perchè tutte le operazioni da farsi per poter mettere il ruolo dei quotati in esecuzione esigeranno tutto questo tempo, io dico che non solo il bracciante non si curerà di pagare, non solo l'esattore non saprà più dove rintracciarlo, ma là dove l'avesse rintracciato io domando, se si andrebbe al punto di fargli l'esecuzione mobiliare per due franchi che deve al governo? Non lo farete; non è mai stato fatto; quindi dovrete portare queste partite come non riscosse.

E qui poichè viene appositamente anche il caso di parlarne, io domando: avete voi posto nella legge il caso in cui vi sarebbero somme non riscosse? Credete voi che i 30 milioni sui quali fate assegno entreranno nelle casse?

Io dico di no, un decimo almeno voi lo perderete, saranno 3 milioni e forse più sfumati solo perchè non si può più rintracciare il debitore, perchè quando lo avete rintracciato non avete mezzi di farlo pagare.

E allora, io domando, trattandosi d'imposta di contingente avete pensato al modo di ritrarre questi tre milioni? avete pensato al modo di supplire a questa deficienza?

Non lo vedo nella legge; dunque vuol dire che a capo dell'anno voi vi troverete aver voluto esigere 30 milioni e ne avrete riscossi soli 27.

Nelle imposte di contingente fisso per ripartizione si

usa di mettere centesimi addizionali i quali sono un più, che si riscuote per far fronte precisamente alle quote che non sono riscosse; in questa legge non se ne parla, s. b. bene già votata la somma d'imposta cioè li 30 milioni. Dunque a tutte le difficoltà si aggiungerà ancora il disinganno di trovarsi in fine dell'anno con tre milioni almeno di differenza tra la somma che avete pensato di prendere e quella che riceverete.

E allora, signori, voi avrete rinunciato a 15 milioni certi che vi entrano attualmente, e su 15 milioni che verrete a prendere in più, tre o quattro vi falliranno, e così avrete fatto questa specie di giudizio universale per prendere otto o dieci milioni!

Signori, io sono persuaso che a capo di 12 mesi voi direte, il Senatore Revel aveva ragione!

Ministro delle Finanze. Non mi era sfuggito, che realmente nella legge è il difetto a cui accenna l'onorevole Senatore Di Revel; anzi fin da ieri ho passato alla Commissione una memoria nella quale faceva vedere la necessità di includervi questo concetto, cioè di prevedere e provvedere ai non pagamenti, i quali però, quantunque adesso non si possa far giusta previsione, non credo che saranno molto grandi. Questa mia opinione la fonda sulla esperienza di alcuni paesi nei quali qualche tassa di questo genere è in vigore a vantaggio dei comuni: una o due lire d'imposta non saranno troppo gravose nè impossibili a pagarsi da una famiglia qualunque essa sia, purchè non indigente.

Quanto alla questione generale io non vi posso rientrare. Siamo sempre al medesimo punto; se l'onorevole Di Revel vuol che rimangano le tasse tali e quali sono, e dove sono, senza metterle negli altri paesi; comprendo che la sua proposta potesse essere discutibile; ma non si immagini di poterle estendere alle altre provincie d'Italia.

Ora, io credo, che egli non vorrebbe al certo lasciare senza una tassa sulla ricchezza mobile quelle provincie che non ne hanno ancora, conservando nello stesso tempo le tasse dove sono; poichè egli non può volere questo principio di sperequazione e di diversità in faccia all'imposta.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Posta la necessità di fare una tassa unica, la quale serva a tutto il regno, non ci era, a mio avviso, altra via che questa; e la piccola differenza che si avrà sul risultato della medesima, sarà compensato nell'avvenire se la tassa ricade dall'elasticità e dalla sua attitudine a svolgersi di pari passo colla ricchezza mobile.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. L'ha prima il conte Di Revel.

Senatore Di Revel. Parlerò dopo.

Senatore Farina. No, no, se il Senatore Di Revel vuole esaurire quest'incidente è meglio che parli prima egli.

Presidente. Dunque il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. Io non ho ostato al principio astratto di questa legge, sibbene alla possibilità di applicazione; ho detto di cercare un mezzo che non fosse nell'arbitrio dell'individualità: ho detto che il mio sistema era di affermare gli indizi esterni di ricchezza.

Le imposte che ho proposto di estendere non sono poi tante, poichè non vi sono che quelle della personale e mobiliare e delle patenti, le quali siano sostanziali, sicchè non sono che due, poichè abbandonano senza difficoltà la misera risorsa della tassa sulle carrozze e di quella sulle acque gazoze.

Io non ho dunque fatta allusione che a due cespiti di imposta e non a 7 od 8 come fui appuntato di volere.

Aggiungo poi ancora che queste due imposte non sono invenzioni nelle antiche nostre provincie, ma importazioni dalla Francia e dal Belgio, e che quando ho detto di estenderle, l'ho detto in contrapposto di un principio, come quello che si vuol fare prevalere, il quale al postutto non ha nulla di comune coll'*income-tax*.

Si vuole iniziare un sistema che vada a grado a grado a raggiungere quello astrattissimo dell'imposta, se non unica almeno la principale; ma come ci andiamo noi?

Facciamo un sol momento il paragone col sistema inglese che sempre ci si mette avanti.

In Inghilterra, sopra un bilancio di 1,900,000,000 all'incirca, l'*income-tax*, cioè l'imposta diretta sulla rendita mobiliare ed immobiliare, aggiuntovi il *land-tax*, non arriva in complesso che a 262 milioni e mezzo, e così al settimo all'incirca di tutte le imposte di qualsivoglia natura. Presso di noi con un bilancio di entrata di 522 milioni, 112 sono tolti alla proprietà stabile mediante imposte dirette sulla medesima, e se aggiungete ancora questi 30 milioni dei quali si tratta, saranno 142 milioni che voi avrete d'imposte dirette sulla rendita delle proprietà mobili ed immobili, e così il quarto del totale mentre in Inghilterra non è che del settimo.

Credo dunque che quando dico che questa imposta riuscirà grave non dico cosa avventata, e non esagero certo quando pronostico che essa riuscirà invisa, odiosa e di non possibile attuazione, raggiugliata come riuscirà al quarto di tutte le imposte in paese nuovo e poco adatto a simile sistema di tassa.

Avrei almeno desiderato che la classe minuta, quella che non ha di che pagare ed appena di che mangiare fosse esente; voi non dividete questo modo di vedere? Credete che il principio di eguaglianza in materia di tributi debba raggiungere fu quell'estremo limite? L'esperienza proverà se io o voi avete ragione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non posso lasciarmi attribuire un concetto che non è certamente il mio;

quello cioè di voler ridurre tutto il sistema tributario ad una sola imposta.

Questo concetto fin dal primo giorno che ho parlato al Senato io dichiarai che non era mio; e che qui si trattava non già di ridurre tutte le imposte ad un'imposta unica, ma bensì di stabilire un'imposta unica per un solo titolo di rendita, cioè quello della ricchezza mobile.

Neppure posso accettare il confronto che ha fatto l'onorevole Senatore Di Revel fra i tributi nostri diretti od indiretti. Prima di tutto i tributi indiretti, come quelli delle dogane, delle privative, del bollo e registro sono ben lungi presso noi dall'aver quello sviluppo, che dovranno raggiungere in avvenire, in una progressione ben maggiore di quella dei tributi diretti.

È naturale che i prodotti delle tasse indirette superino di tanto quelli delle dirette in Inghilterra, cioè in un paese che ha un immenso commercio, un'industria superiore a quella d'ogni altra parte del mondo. Poi l'onorevole conte Di Revel ha per un momento dimenticato, che l'*excise* in Inghilterra è una delle fonti più copiose della pubblica entrata.

Ora l'*excise* è tanto più facile e proficua laddove il prodotto si ottiene in una fabbrica; laddove il produttore non è nello stesso tempo consumatore. Se la nostra produzione del vino avvenisse in una fabbrica, come avviene delle bevande di comune uso in Inghilterra, e se si potesse tassare il produttore, senza dubbio ne avremmo per risultato un grandissimo incremento nelle imposte indirette.

Se v'ha cosa degna di profondo studio, se v'ha cosa importante per l'avvenire dei nostri tributi è la materia delle bevande. Per avventura si potrà trovare una buona soluzione, ma in questo momento, nelle condizioni nostre, non sarebbe possibile il tassare il produttore che è nello stesso tempo consumatore.

In Italia la produzione delle bevande è fatta in gran parte da chi consuma da sé le bevande; è dunque a noi chiusa almeno per ora, e finché il problema pratico non sia risolto, una delle fonti più importanti dei prodotti indiretti inglesi.

Non credo opportuno proseguire su questo tema, che meglio entra nella discussione generale. Bensì ripeterò che accetto volentieri l'esenzione dalla tassa in favore della bassa forza dell'esercito e dell'armata: ma qui mi fermo, perchè, rispetto alle guardie doganali e di pubblica sicurezza, non credo stiano eguali motivi di esenzione; e perchè ove si attribuisse alle Commissioni comunali di dichiarare l'insufficienza a pagare la tassa, temerei molto che per questo mezzo molti indebitamente perderebbero la qualità di contribuenti; e così noi perderemmo una parte notevole dell'imposta.

Questo dubbio è il solo motivo, che mi fa opporre alla proposta della Commissione. Debbo poi aggiungere che quando si tratta di cose non sostanziali sono il primo ad accettare le modificazioni della Commissione; ma il pensiero di far ripetere la stessa discussione nel-

l'altra Aula del Parlamento per poscia riportare la legge al Senato, è tal pensiero che mi respinge dall'entrare nella via, a cui sono invitato.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Qui io ho fatto la proposizione di aggiungere un inciso al numero quarto dell'articolo settimo; ho precedentemente rimarcato come vi fosse contraddizione precisa fra l'espressione dell'articolo settimo e quella dell'articolo 29, sebbene l'uno sia il complemento dell'altro. Ho dimostrato come all'art. 7, mentre la tassa si arresta a L. 250 per le donne e per i figli di famiglia...

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione lo toglie, e il Ministro aderisce.

Presidente. Per maggior chiarezza rileggerò l'articolo quale è presentato dalla Commissione

Senatore Farina. Fa lo stesso, perchè io combatto la proposta della Commissione.

Senatore Scialoja, Relatore. Ma il N. 3 che ella combatteva è tolto.

Senatore Farina. Combatto la scomparsa (*Ilarità*).

Presidente. Leggerò di nuovo per chiarezza della discussione l'articolo com'è stato proposto dalla Commissione.

Prego il signor Relatore a fare attenzione se è stato redatto esattamente.

« Art. 7. Sono esenti dall'imposta:

- » 1. Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;
- » 2. Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od una industria, purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;
- » 3. I militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale per le loro competenze militari;
- » 4. Le guardie doganali e i sotto-ufficiali, e le guardie di pubblica sicurezza e loro graduati;
- » 5. I semplici manuali viventi del solo lavoro, i quali al giudizio ed attestato dell'autorità comunale sono dichiarati insufficienti a pagare la tassa. »

Prego il signor Relatore a volermi dire se al N. 4, dove si parla delle guardie doganali, e sotto-ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza, la parola *sotto-ufficiali* si riferisca unicamente alle guardie di pubblica sicurezza.

Senatore Scialoja, Relatore. Unicamente alle guardie doganali.

Presidente. Così si deve dire, le guardie doganali e i loro sotto-ufficiali. Mi pare perciò che si dovrebbe aggiungere, e i loro sotto-ufficiali.

Ora prosegua il Signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Come io diceva, combatto il principio, in forza del quale si è tolto dall'articolo 7 la eccezione che era scritta nel numero 3 del medesimo.

Se io trovava che quella eccezione era in contraddizione colle disposizioni dell'articolo 28 o 29, quello

ciò nel quale si porta la tassa anche al disotto di lire 250 di reddito, da 2 franchi fino a 50 lire, e proporzionalmente meno al disotto di centesimi 50, se io, dico, combatteva questa diversità gli era perchè trovavo assolutamente ingiusto di obbligare chi ha una rendita si tenue, qual è quella di 80 franchi, a pagare all'anno 2 franchi al Governo.

Io ho accennato prima d'ora come colui che non guadagna che 80 franchi all'anno si riduca a non guadagnare che 22 centesimi al giorno.

Ora io osservo che, voi dite ad un uomo, che vi risulta più che indigente dietro un giudizio non astratto, e pronunciato comunque, ma dietro un giudizio accertato secondo il criterio della legge, dal quale risulta che un individuo col suo lavoro non guadagna che 80 lire all'anno; se a costui dunque voi dite, datemi 2 lire, ed egli non ha con i suoi 22 centesimi di che mangiare, gli direte, lasciate di mangiare per 9 o 10 giorni e pagatemi le vostre 2 lire? Ora io vi domando se si può immaginare una legge che abbia apparenza di giustizia, e spinga la rapacità, perchè non posso servirmi di altro termine, fino al punto di dire ad un uomo, non mangiare per 10 giorni perchè voglio che tu mi dia quel che non basta neanche per isfamarti.

Ecco il punto sul quale ho riportata la questione; e per aprire l'adito all'emendamento dell'articolo successivo 28 io aveva fatta la proposizione di aggiungere all'ultimo alinea una dichiarazione, in forza della quale erano esentati quanti non erano giudicati avere il necessario per mantenere la propria famiglia.

Ora se il Ministero e la Commissione mi assicurano di togliere all'articolo 28 la tassa al disotto di 250, e mettere per termine quello che esisteva qui, io accetterei il rimanente dell'articolo. Ma se essi invece hanno tolto il numero terzo dall'articolo 7 non per estendere la limitazione che qui si faceva a favore delle donne e dei figli di famiglia, ai padri di famiglia che hanno maggiori impegni, e che sono contemplati nell'art. 28, ma l'hanno tolta per estendere anche ai figli di famiglia e alle donne quel famoso calcolo dei 22 centesimi di cui ho fatto cenno or ora; allora io voterò assolutamente contro la rapacità generale della legge, che prima era una rapacità circoscritta ai padri di famiglia, ma che ora, gettandosi i semi per estenderla alle donne ed ai figli, ed a quanti infine possono guadagnare di che sfamarsi, cioè ad un povero che non guadagna per giudizio accertato (noti bene il Senato, non è giudizio arbitrario, è giudizio accertato, nel concetto della legge) che 22 centesimi al giorno, è una vera rapacità; il togliergli il necessario per isfamarsi per 10 giorni continui.

Per conseguenza io prego di darmi questo schiarimento affinchè sappia se io posso o no accettare la proposta soppressione.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Io credo che siccome

gli emendamenti proposti dalla Commissione sono di diversa natura, così per non complicare le questioni e intralciare l'uno coll'altro questi emendamenti, e quello cioè dei militari in attività di servizio accettato dal signor Ministro delle Finanze, e l'altro delle guardie doganali e di pubblica sicurezza, crederei di restringere per ora, la discussione a questo numero; poi passeremo al terzo che corrisponde a quello che nell'articolo ottavo era riferibile agli indigenti, ed allora si potrà discutere la questione sollevata dall'onorevole Farina. Questo per l'ordine della discussione.

Dirò ora le ragioni per le quali la Commissione ha assimilato le guardie doganali e le guardie di pubblica sicurezza ai militari in attività di servizio nelle armate di terra e di mare inferiori al grado d'ufficiale.

La ragione è semplicissima: rammenta il Senato come non è ancora un anno, queste guardie doganali sono state ordinate militarmente, e sono oggi sottoposte ad una disciplina severa e militare, ed anzi se non erro, furono considerate come vincolate per ferma, nè credo si possano dire neanche volontari se non in quanto entrano volontariamente in servizio, ma dopo hanno una ferma come i militari, che anzi mi pare sia questa di cinque anni. Dacchè adunque sono assimilate ai militari, dacchè fanno anch'esse un servizio penoso, e assai pericoloso, perchè qualche volta debbono esporre la loro vita, non vi è ragione per cui ammettendo l'esenzione dei militari propriamente detti, non si debba essa estendere alle guardie doganali che la legge e la natura del loro servizio assimila così strettamente ai militari propriamente detti. Così pure le guardie di pubblica sicurezza. Sono nello stesso caso, vale a dire, hanno un simile ordinamento ed un servizio penoso e pericoloso.

Tali sono le ragioni che avevano condotto la Commissione a proporvi questo emendamento che il signor Ministro delle Finanze non accetta.

Ministro delle Finanze. Accetto un articolo concepito così: La bassa forza delle truppe di terra e di mare.

Senatore Scialoja, Relatore. Annette importanza il signor Ministro alle parole *bassa forza*? Si è dalla Commissione voluto evitare queste parole, perchè avendo riscontrata la legge non vi erano; e sebbene passate in consuetudine, ci è sembrato che l'aggettivo non fosse bene accolto. Del resto il concetto è il medesimo.

Presidente. È il numero terzo?

Senatore Scialoja, Relatore. Sì, è il numero terzo... Io credo che si esprima la stessa cosa dicendo: i militari in attività di servizio dell'armata di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale.

Ministro della Guerra. La cosa è perfettamente la stessa, però è in uso il termine di *bassa forza*. Io perciò non faccio opposizione alla proposta del signor Relatore.

Senatore Scialoja, Relatore. Si potrebbe, quando il signor Presidente non creda di fare altrimenti, venire

alla discussione parziale dei paragrafi essendo questi quasi tanti articoli separati. Quando verremo all'altro paragrafo, allora dirò le ragioni della Commissione, perchè l'emendamento si accetti; il signor Ministro dirà le sue, ed il Senato deciderà.

Presidente. Si deve procedere alla votazione partitamente, poichè c'è opposizione su alcuni di questi paragrafi, per poi votare in complesso l'articolo.

Se non si domanda la parola passeremo dunque alla votazione dell'articolo 7 distintamente nei vari membri che lo compongono.

« Sono esenti dalla imposta:

« 1. Gli agenti diplomatici delle nazioni estere; »

(Approvato.)

« 2. Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari; »

(Approvato.)

« 3. I militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale per le loro competenze militari; »

(Approvato.)

« 4. Le guardie doganali e i loro sotto ufficiali e le guardie di pubblica sicurezza e loro graduati. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dirò nuovamente le ragioni per cui respingo questa modificazione.

Le guardie doganali e di pubblica sicurezza sono volontari: è bensì vero che prendono una ferma, ma la prendono volontariamente. All'incontro il soldato entra nell'esercito e nell'armata involontariamente; è obbligato a questa ferma.

Un'altra ragione si è che i vantaggi che hanno queste guardie sono maggiori di quelli che gode la bassa forza di terra e di mare.

In una legge posteriore si potrà vedere se convenga estendere anche ad esse la esenzione.

Presidente. Metto ai voti il N. 4 testè letto.

Cbi lo approva si alzi.

(Non è approvato.)

Numero 5 che diverrà 4 per la soppressione del numero antecedente.

Senatore Lauzi. Domando che sia posto in votazione quell'articolo che stava al numero 3 del progetto ministeriale che si è fatto scomparire, giacchè contro la scomparsa vi è chi desidera parlare.

Perciò invece di leggere l'ultimo paragrafo, che era al quarto, ed ora è al quinto numero, vi era da leggere quello che riguardava le donne maritate e gli altri membri della famiglia che hanno un reddito di 250 lire.

Presidente. Che sarebbe il numero terzo del progetto ministeriale?

Senatore Lauzi. Appunto.

Presidente. Per secondare il voto del Senatore Lauzi darò lettura del numero chiesto.

« 3. I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine godute separatamente dal reddito del capo di famiglia. »

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Chiedo una spiegazione, uno schiarimento.

Ho detto quest'articolo o si vuole fare scomparire per fare cessare il limite dell'imposta al disotto di lire 250, o si vuole fare scomparire per riportare tutta questa materia al numero 28 e 29 che è quello che serve di complemento all'articolo 7. Sè si vuole fare scomparire, per togliere il limite dell'imposta al di sotto delle 250, io mi oppongo, e già dissi le ragioni per cui credeva ingiusto di tassare fino ad 80 lire di reddito od anche meno tutti i contribuenti; di tassare per 2 franchi quelli che non hanno che 22 centesimi di guadagno al giorno. Ho già dette tutte le ragioni.

Adesso aspetto lo schiarimento per sapere se si è fatto scomparire da qui per trasportarlo all'articolo 28 oppure per sopprimere tale imposta che credo opportuno che esista.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Ieri il conte Di Revel faceva opportunamente osservare che il numero 3 dell'articolo 7 era in contraddizione col disposto dell'articolo 28 di questo disegno di legge, perchè nell'articolo 28 è detto che tutti coloro che hanno meno di lire 250 d'entrata, paghino una quota fissa, sia di 2 lire quando gli altri pagano il 4 per cento, sia di 1 lira sola, se gli altri pagano meno del 4 per cento; mentre poi nel numero 3 dell'articolo 7 si esentavano per intero dalla tassa le donne maritate, i figli e gli altri membri della famiglia che abbiano un'entrata separata da quella del capo della casa minore di lire 250. Se questa medesima entrata fosse usufruita dal capo della famiglia, o se fosse goduta da quei medesimi, di cui parla cotesto numero 3, ma fuori della famiglia, sarebbe colpita dalla quota fissa di tassa.

Non vi è ragione per esentarla se è goduta nella famiglia, cioè in condizioni economiche più favorevoli.

Riconoscendo questa contraddizione, la Commissione, la quale reputa che l'articolo 28 abbia ad essere conservato, vi propone di farla sparire cancellando dalle esenzioni quella indicata nel numero 3 dell'articolo 7.

E per vero il punto principale della economia di questa legge è: che non vi siano esenzioni espresse in cifre determinate d'entrata, perchè tutti coloro che hanno notizia della prova che fa in pratica l'incometax nella Gran Bretagna, sanno che uno dei suoi grandi imbarazzi siano le esenzioni. Quando si dice al disotto della tal cifra di entrata, non si paga tassa, si trac-

cia l'apertura di una porta, per la quale un gran numero di contribuenti abbassa il capo e passa. Tu credi che sieno esenti le sole entrate al di sotto della tale cifra di entrata, ma in realtà molte entrate che oltrepassano quella misura, sia perchè se ne occulta una parte, sia perchè dai tassatori si usa indulgenza, sfuggono all'imposizione.

In questo disegno di legge si è voluto evitare questo vizio della legge inglese già da tutti riconosciuto, e sostituirvi un altro sistema. Si è detto, quando un individuo ha meno di 500 lire di reddito imponibile che corrisponderebbe ad 800 di entrata lorda, sarà sottoposto ad una tassa gradualmente minore della tassa, che sarà pagata da quelli che hanno più di 500 lire nette di reddito; e ciò a questo modo: dalle 500 lire o dalla somma minore di 500 lire, ma maggiore di 250, si sottrarranno 250 lire sulle quali s'imporranno 2 lire.

La differenza tra queste due lire e la quota di tassa che spetterebbe, secondo la misura comune, sulle 500 lire, sarà divisa lira per lira tra le altre 250 lire, di sorte che tra le 250 e 500 lire vi sarà una gradazione lenta d'aumento sino a che le 500 lire tocchino la tassa alla ragion comune.

Così evitando di fissare una cifra al di sotto della quale, vi è esenzione intera, si è evitato l'inconveniente che testè io ricordava al Senato.

Al di sotto delle 250 lire si è seguito un altro metodo.

Si è stabilito quella tassa fissa di 2 lire, o di 1 sola secondo i due casi posti dallo articolo 28, la quale tassa di due lire o di una, sino alla somma di 50 lire d'entrata imponibile, è inferiore alla tassa comune.

Diffatti, immaginate il *minimum* della misura della tassa comune, dato il quale, si conservano ancora le due lire di tassa fissa, cioè il 4 per cento: i contribuenti che hanno 250 lire o meno d'entrata pagheranno due lire. Ma se la tassa avesse ad essere del 4 per cento su le 25 lire, sarebbe di 8 più 2: cioè di 10 lire: invece di queste 10 lire quelli che hanno 250 lire d'entrata, pagheranno 2 lire di tassa; e così coloro che hanno una entrata di 100 lire, poniamo, contribuendo 2 lire d'imposta pagheranno in ragione del 4 per cento, mentre quelli che hanno più di 500 lire di entrata pagano in ragione del 4 o di più. Perchè contribuendo 2 lire si paghi il 4 ha da avere un'entrata di sole 50 lire.

L'articolo 7 è destinato a riparare all'inconveniente che taluno potesse mai pagare con meno di 250 lire d'entrata più del 4 per cento. Il disegno ministeriale crede ripararvi, prescrivendo che coloro i quali fossero esenti da tassa, perchè realmente quando un individuo ha solo 50 lire d'entrata e non altro, è quasi dappertutto, anzi, sono certo, che sia per ogni dove dichiarato indigente. Con 50 lire non si soddisfano i bisogni di prima necessità durante un'annata intera.

Ma la Commissione, ben disaminando la cosa, ha creduto che nel modo ond'è compilato quel numero dell'articolo 7 testè rammentato siavi un duplice vizio.

Gli è sembrato che da una parte sia troppo rialtrettivo, dall'altra troppo largo e troppo indeterminato. Dicono tutti coloro che a giudizio dell'autorità comunale... non sarebbe stato neppure indirettamente accennato ad alcune di quelle condizioni generali, nelle quali debbe trovarsi colui che reclama la dichiarazione d'indigenza. Dall'altra parte richiedendo per la esenzione formale attestato d'indigenza, crea un ritegno assai grande e ripugnante a quell'onesto operaio e manuale che si trovasse o per mancanza di lavoro o per altra causa ridotto ad uno stato che realmente è d'indigenza, in quell'anno: ma che non essendo abitualmente d'indigenza per lui, potrebbe piuttosto spingerlo a vendere qualche sua miserabile suppellettile per pagare, che persuaderlo a dimandare una dichiarazione solenne d'indigenza.

Oltre che bisogna piuttosto insinuare nelle classi minute il sentimento della dignità che spingerle per interesse a chiedere che l'autorità le qualifichi indigenti.

La Commissione ha pure considerato che, secondo le nostre leggi, la dichiarazione d'indigenza produce altri effetti che non sono quelli che si propone l'art. 7 della presente legge. L'indigente gode di molte altre esenzioni, e di altra natura che non sono quelle di cui questa legge parla; ha diritto a certi soccorsi, a certi benefici nel Comune o fuori di esso.

Le autorità comunali potrebbero reclamare attestati di indigenza per esentare taluno dal pagamento della tassa, val quanto dire, per questo speciale riguardo; ed intanto l'attestato loro avrebbe conseguenze anche maggiori.

Per tutte queste ragioni la Commissione vi proponeva di modificare la compilazione del numero 4 sostituendovi questa: *i semplici manuali viventi del solo lavoro...* Vede già il Senato che restringerebbsi dentro i limiti di questa classe la facoltà di lasciare attestati di esenzione. « I semplici manuali viventi del solo lavoro, i quali al giudizio dell'attestato dell'autorità comunale sono dichiarati insufficienti a pagare la tassa. » Ecco un attestato ristretto unicamente allo scopo per cui fu rilasciato.

La differenza fra la compilazione della Commissione e quella del Ministero è questa che nel disegno ministeriale si richiede l'attestato di *indigenza*, la Commissione fu contenta dell'attestato di *insufficienza a pagare la tassa*, e al progetto di legge si ammettono tutte indistintamente, a richiedere l'esenzione per mezzo dell'indigenza, e nell'emendamento della Commissione si parla unicamente della classe di coloro che non hanno altro fondo che le braccia per ritrarre mediante il lavoro la quotidiana loro sussistenza.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Ho chiesto la parola per venire

in appoggio di quanto diceva il Senatore Farina per la dimanda di ristabilire il paragrafo 5 altra volta terzo dell'articolo 7. È stato detto che si trova questo paragrafo in contraddizione con un altro articolo; capisco che va posto in relazione coll'altro articolo, ma per non avere contraddizione si viene poi a togliere quel beneficio che si accordava alle donne maritate e a figli che convivono col capo di famiglia e in conseguenza si viene a cagionare loro un grave danno.

Io vorrei che fosse pertanto ristabilito il paragrafo suaccennato.

Presidente. Ne vuole il ristabilimento?

Senatore Pareto. Propongo il ristabilimento del paragrafo.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. L'onorevole Relatore della Commissione si è lungamente disteso a spiegarci l'organismo dell'articolo 28, ma egli si è ben bene guardato di entrare nel vero punto della questione, che è la miseria estrema del contribuente, spingendo l'imposta fin dove l'ha spinta l'articolo 28.

Egli non ha detto una parola per mostrare, che è giusto che lo Stato il quale per ogni ditenuo iscrive nel suo bilancio più di 60 centesimi a testa, vada a dire ad un povero bracciante, che non ha che 22 centesimi al giorno invece di 60, pagate: state senza mangiare nove o dieci giorni e datemi i vostri due franchi. Su quest'articolo che è il fondo della questione il signor Relatore si è astenuto dal fare parola.

In vista adunque e di questa sua omissione, e della gravità della materia per se stessa io mi permetto di insistervi; vi prego Signori di considerare, che quando noi andiamo a toccare una classe così povera e così estesa, andremo a suscitare un malcontento generale, malcontento del quale non mancheranno di prevalersi quelli che avversano le nostre istituzioni.

D'altronde, da parte del cielo, che vantaggio ne avrà lo Stato? Quando avrà una massa di quelli che i Francesi chiamano *non valeur* che vantaggio ne avrà? Egli avrà screditata la legge, screditati i poteri che l'emano, perchè avrà mostrato come il suo desiderio si spinge anche oltre i limiti del possibile; per conseguenza egli avrà un danno morale, e niun vantaggio effettivo; perchè infine chi non ha che 22 centesimi al giorno, potete fare quello che volete, e due franchi non ve li darà, perchè non può stare 10 giorni senza mangiare, per dare 2 franchi al Governo; conseguentemente avrete una massa di *non valori* ed uno scredito, che tutti e due ridonderanno a vantaggio dello Stato.

In vista adunque di questa circostanza io non solo propongo che si ristabilisca il paragrafo 3 come stava nella legge, ma che si faccia scomparire la contraddizione fra questo e l'articolo 28 nel solo modo ragionevole ai miei occhi, che è quello di estendere l'oscensione dell'imposta al disotto delle lire 250 non solo alle donne ed ai figli di famiglia, ma tanto più

ai padri di famiglia che essendo più aggravati d'oneri che non i figli di famiglia e le donne, devono essere meglio e non peggio trattati; conseguentemente io propongo che si ristabilisca il paragrafo 3 come stava nel progetto ministeriale, e che vi si aggiunga che il limite delle 250 lire è estensibile anche a quelli che sono contemplati nell'articolo 28 della legge.

Quanto poi alle espressioni vaghe che l'onorevole Relatore vorrebbe sostituire alle indicazioni precise che sono contenute in questo articolo, parlando della indigenza in genere del contribuente, io questo io entro nell'opinione del signor Ministro, che è meglio avere un dato determinato dalla legge che frasi generali ed elastiche, che si prestano infinitamente di più a fare passare in contrabbando e ad escludere dalla tassa contribuenti che dovrebbero pagare; perchè, se l'onorevole Relatore trova che, quando c'è un limite di 250 lire, possono molti fingere di non averle, dirò che è molto più facile che molti si fingano miserabili per non pagare, di quello che possano dissimulare e nascondere lire 250 di rendita ove effettivamente le abbiano.

In conseguenza io opino sempre piuttosto perchè si accerti questo limite, che non perchè si lasci indeterminato; e posto che si è citato l'esempio dell'Inghilterra, dirò che anche là il limite è determinato, e che, se ivi succedono abusi, ragion vuole che si supponga che succederebbero a mille doppi più grandi, quando il limite fosse generico, conseguentemente, elastico, incerto, ed accennato con frasi generali che hanno una significazione diversa non solo a seconda di ciascun individuo al quale sono applicate, ma eziandio a seconda della diversità del modo di vedere di ciascun tassatore.

Per conseguenza in questa parte io preferisco il limite certo delle lire 250; propongo il ristabilimento del numero 3 e dico che in conformità del ristabilimento del numero 3 si deve emendare l'articolo 28.

Presidente. Favorisca di mandarmi per scritto i termini dell'aggiunta che intende di fare.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io vorrei dire pochissime cose per non prolungare, per quanto da me dipende, questa discussione, ed anche perchè, come il Senato avrà già scorto, io non voglio fare opposizione alla legge, la quale, malgrado i suoi gravi inconvenienti, sono disposto ad accettare, e della quale, meno uno, ho votati tutti gli articoli.

Io voleva parlare sull'ultimo numero per dire unicamente, che, qualora il Senato l'adotti, preferisco la dicitura dell'antecedente originale proposto dal Ministero a quella proposta dalla Commissione.

Quello, proposto ora dalla Commissione colla parola *manuali* e colle altre definizioni, viene a limitare il senso dell'indigenza, mentre le parole dell'articolo originale lasciano una larghezza all'autorità comunale per giudicare di questa indigenza.

Mi limiterò ad accennare che non sono solamente i

manuali che possono essere indigenti ma vi sono alcuni piccoli commerci, il commercio per esempio degli stracci in campagna, quello dei zuffanelli ed altri possono stare combinati benissimo coll'indigenza, quantunque occupandosi in questi commerci il cittadino non si occupi materialmente, manualmente in un lavoro a servizio altrui.

Io dunque desidero e appoggio di preferenza la dicitura dell'articolo originale, perchè lascia maggior ampiezza al Consiglio del comune per giudicare dell'indigenza. Ed io credo che i Consigli comunali useranno di questa facoltà colla maggior larghezza, senza temere della pressione di cui temeva il sig. Senatore Martinengo e senza temere alcun riguardo personale, giacchè la esenzione anche un po' allargata di persone che pagherebbero una o due lire in un Comune, in un consorzio, allargata per vista d'umanità, non farà gran danno nemmeno ai contribuenti che formassero il consorzio, giacchè l'esenzione di 50, di 60, di 100 lire in un Comune potrebbe appena portare qualche centesimo di più al contributo di quelli che sulla maggior ricchezza dovranno pagare.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Io ammiro i sentimenti generosi che animano il proponente mio amico, Senatore **Lauzi**.

Egli dice: se anche queste autorità comunali saranno abbondanti nello ammettere indigenti in gran numero, ci sarà chi paga; e questo è il difetto della Legge. Voi cercate di colpire Tizio e colpite Sempronio, e Sempronio è la proprietà stabile; ed è per questo che io appunto cercava di togliere quest'abuso, proponendo che fossero determinati bene i margini che costituiscono l'indigenza. Di più, proponeva che questi margini fossero determinati dall'autorità che veramente è autorità in questa Legge, cioè dalla Commissione istituita all'articolo 21 e non dalle autorità comunali, le quali sono interessate a dare un giudizio meno esatto, e sebbene lo dessero spassionato, saranno sempre accusate di darlo per passione e per interesse proprio.

Io ricordo quando vigeva in Lombardia la tassa personale, la quale era di 5 lire, equivalente a lire 7 milanesi, ricordo, dico, che chi pagava questa tassa era la sola proprietà fondiaria, e che nessuno degli altri, che sarebbero voluti tassare, la pagavano: e si è appunto per ovviare a questi inconvenienti ed anche per togliere l'arbitrio che nella legge si lascierebbe, che io avevo fatto la proposta, che ora rinnovo, che fosse conservato il N. 4, ma che alle parole *dell'autorità comunale*, si sostituissero quelle *delle Commissioni*.

Senatore **Piazza**. Io vorrei chiedere la parola anche sul N. 4, ma per un oggetto affatto diverso da quello di cui si è finora parlato; perciò, per non interrompere fuori proposito questa discussione, bramerei sapere se è esaurita o se debbo parlare poi dopo.

Presidente. La discussione si porta alternativamente

sul N. 3 e sul 4, ed io credo che ella può parlare anche adesso, salvo poi a coordinare la cosa in fine.

Senatore **Piazza**. L'osservazione che voglio far io è semplicissima; io vorrei solo che alle parole: *a giudizio ed attestato dell'autorità comunale*, si aggiungesse: *in carta libera*.

Io non conosco certamente le leggi del bollo a memoria, ma so che ad ogni tratto è necessario ricorrere alla carta bollata, e non vorrei quindi che, trattandosi di indigenti, che devono cercare un attestato per liberarsi da una tassa di lire 2, fossero costretti a provvedersi di un foglio di carta bollata a 50 centesimi, poichè altrimenti, non avendo questi 50 centesimi, non avrebbero nemmeno mezzo di farsi esentare dall'imposta.

Ministro delle Finanze. Questo è escluso dalla legge stessa, che dice che gli attestati per gli indigenti non pagano nulla, e se ha la bontà di leggerla, lo vedrà.

Presidente. Alcuni Senatori domandano il ristabilimento del N. 3 del progetto ministeriale, che non fu abbandonato dal Ministero ed è concepito in questi termini:

« 3. I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine, godute separatamente dal reddito del capo di famiglia. »

A questo numero il Senatore **Farina** propone in via di emendamento di aggiungere le parole: *I capi di casa*, le quali verrebbero in principio del numero stesso, così prima di quelle: *I figli, le donne maritate, ecc.*

Senatore **Scialoja, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja, Relatore**. La Commissione si oppone risolutamente alla proposizione del Senatore **Farina**, la quale, sebbene ristretta a poche parole, avrebbe l'importanza di sconvolgere intieramente tutto il sistema della legge; imperocchè in questa legge, come il Senato ha udito, uno dei punti principali si è che non vi sia esenzione d'imposta per alcuna entrata determinata in cifre precise. Se vi fossero di queste esenzioni si aprirebbe nella pratica una larga porta a moltissime frodi.

Ora il Senatore **Farina**, mediante l'aggiunta di due parole al N. 3, di cui ci occupiamo, vorrebbe estendere a tutti i contribuenti indistintamente la esenzione, quando abbiano meno di 250 lire di reddito imponibile. E, per vero, se oltre i figli minori, le mogli e gli altri individui che convivono coi capi di casa, noi comprendessimo anche i capi di casa medesimi, altro non faremmo che comprendere nella eccezione coloro che hanno meno di 250 lire d'entrata. Allora tanto varrebbe cancellare il N. 3 di questo articolo, e sostituirvene un altro che dicesse:

« Sono esenti dalla tassa tutti coloro i quali hanno meno di 250 lire di rendita netta, cioè 400 lire di rendita bruta. »

Io ho voluto porre in avvertenza il Senato sull'im-

portanza di questo emendamento; e non aggiungo altro per giustificare la istanza che gli fo per parte della Commissione, acciocchè lo respinga.

Ministro delle Finanze. Per le ragioni anzidette respingo formalmente l'emendamento.

Presidente. Consulterò il Senato per vedere se l'emendamento del Senatore Farina consistente nello aggiungere all'articolo l'indicazione di capi di casa è appoggiato.

Senatore Lauzi. Mi permetto una sola interpellanza per vedere se debbo appoggiarlo o no. Il Senatore Farina intenderebbe, votato il suo emendamento, di sopprimere poi il numero seguente?

Senatore Farina. No, no; non sopprimiamo niente.

Presidente. Chi appoggia l'emendamento Farina, voglia alzarsi.

(Appoggiato).

Se non v'è altri che domandi la parola...

Senatore Pareto. Mi riservo, nel caso non passasse l'emendamento Farina, consistente nelle parole di capi di casa, di proporre che sia ristabilito l'antico paragrafo del progetto ministeriale.

Presidente. Scusi, viene di conseguenza.

Senatore Pareto. Potrebbe essere rigettato l'assieme i capi di famiglia, e potrebbe non essere rigettato l'emendamento, e per conseguenza...

Presidente. Ho detto da principio che non si trattava che di questo numero; ma prima conviene che io metta ai voti l'emendamento Farina.

Chi approva questo emendamento, è pregato di sorgere.

(Non è approvato.)

Adesso metterò ai voti il numero 3 dell'articolo 7 del progetto ministeriale:

« I figli, le donne maritate, ecc. » (Vedi sopra).

Chi approva questo numero 3 dell'articolo 7 ministeriale sorga.

(Dopo prova e contro prova viene approvato.)

Viene il numero 4 che, come ho già detto, secondo la redazione della Commissione sarebbe in questi termini:

« I semplici manuali, ecc. » (Vedi sopra).

Su questo numero 5 che verrebbe poi numero 4, perchè l'altro è eliminato, il Signor Senatore Martinengo propone che in cambio delle parole dell'autorità comunale, si dica della Commissione istituita nell'articolo.

Ministro delle Finanze. Io non posso accettare questo cambiamento. Non è neppure nell'indole di questa Commissione di rilasciare questi certificati di indigenza: lo tutte quante le parti del Regno ciò spetta al sindaco o gonfaloniere. Creare poi un'autorità con ufficio di esaminare le portate individuali ed i risultati delle indagini degli agenti finanziari, parmi fuori della economia della legge; quindi non potrei accettare questo emendamento.

Presidente. Prego il Signor Ministro delle Finanze

di volermi dire se accetta la redazione della Commissione in questo numero.

Ministro delle Finanze. Facciamo una cosa alla volta. Prima si tratta di una proposta speciale dell'onorevole Martinengo, e non l'accetto.

Senatore Scialoja, Relatore. Neppure la Commissione.

Presidente. Comincio ad interrogare il Senato per vedere se è appoggiato questo emendamento del Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Ritiro la mia proposta.

Presidente. L'emendamento è ritirato. Prego il Signor Ministro a volermi coadiuvare....

Ministro delle Finanze. Confesso la verità, preferisco la dizione della Legge, come uscì dalla Camera dei Deputati. Che cosa dice in sostanza la Commissione col suo articolo? « Coloro i quali vivono del proprio lavoro, i quali non hanno che le braccia per guadagnare la vita, e che la Commissione comunale giudicherà impotenti, impossibilitati a pagar la tassa, ne saranno esenti. »

A me pare che sia all'incirca lo stesso che dire: « Quelli che sono dichiarati indigenti dall'autorità comunale. »

La parola indigente, come è noto, può avere una latitudine maggiore o minore, secondo il fine a cui si riferisce. Ed io credo che la nuova redazione della Commissione, mentre, per avventura, potrebbe aprir la porta ad una larga uscita di contribuenti, non abbia, se deve rimanere ristretta al giusto limite, forza al di là della redazione dell'articolo, qual è nello schema da me presentato.

Io credo che questo paragrafo sia preso dalla Legge parmense, se non m'inganno; e mi ricordo che l'onorevole deputato Torrigiani disse che in pratica nell'ex-ducatto di Parma, dove vi era una tassa personale, non accadeva mai nessuno inconveniente; che i Magistrati comunitativi non erano mai nell'imbarazzo di accegliere, e trovare quali erano quelli i quali dovevano pagare la tassa.

Ripeto: in sostanza non credo vi sia una gran differenza nell'idea; perchè quando uno non ha altro provento che quello del lavoro delle proprie braccia, e l'autorità comunale dice che è impossibilitato a pagare la tassa, quest'uomo è indigente.

Ma io preferisco la locuzione della Legge già approvata dalla Camera dei Deputati.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi pare che siasi detto prima che l'emendamento avesse due fini.

Il primo era di temperare l'effetto della soppressione del paragrafo 3, e questo ora manca, poichè il Senato ha conservato il paragrafo 3 della legge.

Un secondo scopo aveva, per quanto ci aveva detto l'onorevole Relatore, il cambiamento proposto dalla Commissione.

Egli diceva: la parola *indigenti* potrebbe importare alcune conseguenze, le quali sarebbero estranee all'oggetto della Legge presente.

Quando un tale dichiarato indigente avrà in mano un certificato, potrà valersene per altre cose che non sono previste dalla legge attuale; questo è appunto l'inconveniente che la Commissione credette superare nel proporre la nuova forma. Però, se la parola *indigenza* porta con sé qualche pregio perchè è cosa stabilita dalla Legge, mi pare che, entrando nel pensiero della Commissione, senza smettere tuttavia quel pregio che potrebbe avere questa espressione di *indigenza*, volendola ridurre agli effetti proprii della legge attuale, si potrebbero aggiungere nel paragrafo di cui si tratta, queste parole: « Per gli effetti di questa legge; » cioè dire: « Tutti coloro che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale siano dichiarati indigenti in quanto agli effetti della presente legge. »

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Senatore **Spada**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Signor Senatore **Vacca**.

Senatore **Vacca**. Mi permetterò di aggiungere una sola osservazione nell'intento di chiarire meglio il concetto della Commissione nella variante proposta all'articolo ministeriale.

La Commissione ha creduto di esonerare in massima le classi faticanti da questa tassa, la quale piglierebbe davvero l'aspetto odioso di una capitazione, e consultando le pratiche e le discipline che regolano anche le tasse esistenti nelle antiche Provincie, aveva trovato un precedente che da prima si credeva poter seguire in quanto alla esenzione dei braccianti in fatto di imposta personale e mobiliare.

Fu dunque primo pensiero della Commissione di tenersi precisamente a questa qualificazione di braccianti per esonerare dalla tassazione codesta classe estesa e miserevole di braccianti, per fare che potessero sfuggire a quest'imposta esorbitante; ma sottentrò un'altra idea, e si disse: se noi trasportiamo in questa Legge la parola bracciante, questo termine, per avventura troppo elastico, potrebbe comprendere nella sua generalità gli operai ed i manuali che si applicano ad un lavoro meglio retribuito, e non si troverebbero veramente nelle condizioni miserevoli del bracciante che appena lucra il pane della giornata: è questo il motivo che suggeriva alla Commissione l'idea di temperare la estensione possibile della parola bracciante, per modo che, presentandosi casi di operai che lucrassero i tre o quattro o cinque franchi, il che è possibile nei lavori delle ferrovie ed altri simili, costoro potessero essere tassati, e questo giudizio ha creduto la Commissione di deferirlo alla Commissione indicata. Ma si tenne ad escludere il concetto e la dichiarazione dell'indigenza perchè si temette che, facendo passare questa dichiarazione, a parte tutti gli inconvenienti che vi segnalava tentò l'onorevole Relatore, i braccianti, per avventura,

mal potrebbero invocare il beneficio dell'indigenza, anche quando si trovassero veramente in tale condizione.

Io non insisterò maggiormente: ho esposto al Senato le ragioni che consigliarono questa variante.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dopo le spiegazioni date dal Signor Senatore **Vacca**, io insisto maggiormente sulla prima redazione. Si parla di esentare da questa tassa i faticanti in genere; io confesso che precisamente allora la rifiuto, e tengo fermo alla redazione della Legge quale era prima, che mi pare preferibile, perchè è meglio determinata.

Non credo poi che vi sia pericolo d'inconvenienti per ciò che colui che abbia l'attestato di indigente possa servirsene ad altro oggetto. Se ha bisogno di questo attestato nessuno glielo può negare. Le autorità comunali gli-lo devono rilasciare.

Neppur per questo rispetto parmi dunque vi sia motivo da far cambiare la redazione primiera.

Senatore **Spada**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore **Spada** ha la parola.

Senatore **Spada**. Mi pare che una delle ragioni per cui il Signor Ministro non vuole accettare l'emendamento proposto dalla Commissione sia il timore di dare troppa autorità agli agenti comunali che, secondo il medesimo dovranno decidere in questa materia. Io invece credo che sia da accettarsi per il motivo che in esso si danno a questi agenti sufficientemente chiare spiegazioni sulla natura dell'operazione che è loro demandata.

I nostri Comuni sono generalmente composti di persone che non hanno la capacità di applicare la nuova legge che sarà di un'assai difficile applicazione; e credo, ripeto, che il paragrafo quale fu proposto dalla Commissione non faccia altro che stabilire con maggior chiarezza quale è la persona che non deve pagare, e lasciar così il minor possibile arbitrio a quegli agenti.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Ho domandato la parola unicamente per rettificare la intelligenza erronea che potrebbe derivare dalle espressioni usate dall'onorevole mio amico **Vacca**. Egli per una frase sfuggitagli nel calore dell'improvvisazione e poco esatta ha detto che era intenzione della Commissione di esonerare i braccianti in genere.

Ministro delle Finanze. Le classi faticanti.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Il signor Ministro di Finanze accortamente si è impossessato di questa frase per respingere l'emendamento.

Debbo dichiarare che veramente non penso che la intenzione dell'onorevole **Vacca** fosse quella che le sue parole han fatto credere; ed in ogni modo fa testimonianza al Senato che l'intenzione della Commissione è stata del tutto diversa.

Senatore **Vacca**. Dichiaro inesatta la mia espressione.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Informerò il Senato del

modo come è sorta e come è stata condotta la discussione nel seno della sua Commissione. Ciò potrà molto aiutare l'intelligenza dell'emendamento che vi si propone.

Vi è stato taluno che ha detto: riscontriamo le leggi esistenti le quali stabiliscono tra noi delle imposte che hanno una certa analogia con questa che ad essa deve essere sostituita, e vediamo quali provvedimenti fanno su questa materia.

Si è quindi consultata la legge sarda sulla tassa mobiliare e si è trovato che quella legge eccettua tutti i braccianti e giornalieri. Ma si è osservato che realmente non vi sarebbero le medesime ragioni per comprendere in questa legge una eccezione così ampia. Nè si è omezzo di osservare ciò che ha notato il signor Ministro cioè che con simile eccezione si sarebbe posto un pretesto larghissimo ad immeritata esenzione; anzi il Relatore della Commissione ha fatto considerare come oggi vi siano operai, i quali essendo adoperati in certi lavori un po' delicati, specialmente di strade ferrate, di officine meccaniche e simili, si guadagnano sino a 6, 8 o 10 lire al giorno. Sicchè sarebbe stato ingiusto di eccettuare dalla tassa questi braccianti che lucrano più di quello che non abbiano d'entrata molti possessori d'altre piccole entrate mobili e che pur si considerano come mezzanamente agiati nei Comuni meno ricchi.

Quindi non ha avuto menomamente l'intenzione di estendere l'esenzione a tutti i braccianti od operai che vogliano dirsi. Ma passando alla critica del paragrafo quarto di questo articolo, nei termini in cui è compilato, si è convinta che da una parte è troppo generico, perchè dà illimitata facoltà ai Consigli comunali di lasciare certificati a chiunque si presenta per dimandarli, sicchè possono avvenire molti errori involontari, ed in certi casi molti favori condannevoli, che si traducono tutti nella ingiustizia di esentare gli uni, aggravando dogli altri, poichè trattasi di un'imposta di contingente.

Ho detto che dall'altra parte alla Commissione è sembrata troppo ristretta la portata del paragrafo 4 in quanto che richiede l'attestato d'indigenza.

L'indigenza ha qualche cosa di relativo alla materia di cui si tratta, alla condizione locale ed alla condizione personale di colui che domanda l'attestato.

Per ciò che concerne questa parte che dirò relativa della indigenza, in quanto che porta l'esenzione della tassa, occorre avere la nozione precisa dell'economia della presente legge per farsene un'idea distinta.

Secondo il concetto della legge chi ha 250 lire di entrata netta, cioè meno di 400 lire d'entrata lorda, non è indigente; ma se colui che ricorre al Consiglio Comunale per avere un attestato d'indigenza, sia un individuo, il quale veramente non abbia altro fondo produttivo, altro mezzo d'esistenza che le sole sue braccia, se gli sia mancato il lavoro, o per impotenza sua personale o per altra ragione, certamente è nel

caso dell'indigenza relativa a cui accennavo. Egli presumibilmente guadagna più di 400 lire all'anno; ma per accidente nell'anno di cui si tratta, o per una serie di anni guadagna meno di ciò che nel suo comune è indispensabile alla vita. Dunque diamo una traccia ai Consigli Comunali, dicendo che questi certificati d'indigenza debbano anzi tutto essere ristretti a coloro che vivono del lavoro, e non hanno altre entrate.

Dopo aver fermato il concetto, la Commissione ha esaminato se le parole *bracciante* o *giornaliero* lo avrebbero reso; e dopo minute considerazioni ha opinato che fosse preferibile la espressione di *manovali viventi del solo lavoro*. A tal modo sono eccettuati i manovali che hanno entrate, e che perciò, quantunque manchi loro il lavoro, hanno di che pagare la tassa. Costoro nel nostro sistema non potrebbero ottenere l'attestato di esenzione dall'autorità comunale.

Così ristretto il campo, entro il quale questi attestati possono essere rilasciati, abbiamo creduto di potere senza pericolo correggere l'altro vizio che ci è sembrato avere la compilazione dell'articolo ministeriale, per la parte troppo restrittiva, e dirò odiosa dell'attestato d'indigenza, sostituendovi un attestato d'insufficienza a pagare la tassa. Insomma i Consigli Comunali sarebbero chiamati a giudicare unicamente tra coloro che vivono del solo loro lavoro se ve ne ha taluno che sia insufficiente a pagare la tassa.

Così essendo tracciata la materia del suo giudizio ed indicata con precisione la qualità delle persone a cui il certificato potrebb'essere rilasciato, abbiamo creduto che fossero eliminate in massima parte le cause di errore e frenati i travimenti della malizia. Ecco le vere ragioni che hanno spinto la Commissione a proporre l'emendamento.

Ministro delle Finanze. Non ho che una cosa da aggiungere a ciò che ho detto, ed è che riscontrando la legge parmense trovo: « Sono esenti dalla contribuzione personale gli indigenti. » E riscontrando pure il decreto che è base alla tassa di famiglia in Toscana vedo: « esclusi gli indigenti ed i miserabili. » Parmi che questi precedenti possano affidarci a non cambiare quello che la Camera dei Deputati ha già stabilito.

Senatore Alfieri. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, perchè credo che non farebbe che complicare la discussione.

Presidente. Pongo ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione di finanza, che formerebbe il numero 5 di questo articolo. Esso è concepito nei termini seguenti:

« I semplici manovali viventi del solo lavoro, che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale sieno dichiarati insufficienti a pagare la tassa. »

Chi approva questo numero 5 così emendato, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metterò ai voti il numero 4 che è l'ultimo del progetto ministeriale:

« Tutti coloro che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale siano dichiarati indigenti. »

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo di 5 numeri, composto dai due primi numeri quali erano nel progetto ministeriale, come terzo quello aggiunto, come quarto il terzo del progetto ministeriale e per ultimo quello testè votato.

Chi approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora intende la Commissione che si passi all'altro articolo che le è stato rinviato, che dev'essere il 10, ed il signor Relatore vuole esporre quali siano state le determinazioni prese in proposito dalla Commissione?

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione mantiene l'espressione adoperata nella sua prima compilazione, quella cioè di *principale abitazione* sostituita nell'articolo 10, invece delle parole *il suo domicilio, o in mancanza di domicilio la sua residenza, o in mancanza di residenza la sua dimora*.

Esaminata l'intelligenza di queste parole *domicilio, residenza, dimora*, si è convinta che esse non si attagliano bene all'esecuzione di questa legge speciale.

Egli è vero che l'espressione di *principale abitazione* sarebbe una espressione nuova, ma la legge che noi facciamo versa appunto sopra una materia nuova; ed è per questa novità precisamente che non conviene mantenere l'espressione di *domicilio, residenza, dimora*. Queste espressioni non hanno un valore identico in tutti i codici civili e di procedura civile oggi ancora vigenti in Italia: ecco già un primo e grande inconveniente per l'esecuzione d'una legge che deve applicarsi in tutto il Regno. Oltre ciò poi, questa non è tassa che possa pagarsi da tutti nel loro domicilio, secondo l'intelligenza dei codici, ovvero nella dimora o nella residenza a loro scelta.

Il domicilio è il luogo dove vi ha il principale stabilimento; ecco la definizione che oggi è quasi dappertutto accolta.

Lo stabilimento essendo qualche cosa di molto meno visibile ed apparente che non sia l'abitazione, esige certe ricerche che l'agente finanziario sarebbe oltremodo imbarazzato a fare prima di mandare le schede, perchè il contribuente vi scriva la dichiarazione del suo reddito.

Il contribuente, dal canto suo, il quale abitasse in un luogo, avendo però il suo domicilio legale in un altro, riceverebbe la scheda, ma non curerebbe di emporla, e poi chiamato a pagare, proporrebbe la questione del domicilio e direbbe: La legge vuole che mi si mandi la scheda al mio domicilio, ed in mancanza di domicilio nella dimora. Ma un domicilio io l'ho, ed in quello nessuna scheda mi si è fatta pervenire, dunque non sono obbligato a pagare, o almeno a contribuire secondo il contingente d'un Comune diverso da quello dov'è posto il mio domicilio. La Commissione quindi ha voluto che ci sia un segno sensibile, facile

ad essere verificato dagli agenti finanziari e dai tassa-tori, l'abitazione.

Che male ci sarà che uno il quale ha parecchie abitazioni possa ricevere la scheda in più di una abitazione?

Egli farà la sua dichiarazione unicamente là dove crede avere la principale sua abitazione, e fattosi spedire l'attestato della seguita dichiarazione lo produrrà per essere dispensato dal ripeterla altrove. Potrà sorgere allora questione tra Comune e Comune, potendo l'uno di essi rivendicare a sé l'abitazione principale del contribuente. Ma questi casi saranno sempre oltremodo rari, e si risolveranno come oggi si risolvono questioni simili ed anche più gravi. Quando uno è chiamato a contribuire in due luoghi non può essere astretto a pagare in più d'un solo; e questo non può essere altro che quello dell'*abitazione principale*, cioè del sito dove il contribuente concorre colle sue spese a far accrescere il contingente in cui deve comprendersi la sua quota.

È per vero, le spese che si fanno nel luogo della principale abitazione, alimentano il movimento della ricchezza il quale poi si esprime con tutti quelli indizi che abbiamo già accolti nell'art. 2 come criterii della ripartizione del contingente.

Dunque è necessario che la distribuzione della quota si faccia là dove può sensibilmente verificarsi che è concorso a far fissare un contingente maggiore perchè vi abita egli e la sua famiglia, in modo che può affermarsi di avervi sia per la importanza della cosa, sia per la lunghezza della sua dimora o per altre ragioni la principale abitazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina.

Senatore Farina. Il ragionamento dell'onorevole proopinante, anzichè chiarire i dubbi, mi pare che sia diretto ad aumentarli grandemente. Innanzi tutto egli parte da un dato che a mio credere è erroneo, che è quello di supporre il domicilio reale (non il domicilio eletto), ma il domicilio reale senza l'abitazione.

Questo non si può dire: il domicilio reale è legato al fatto dell'abitazione, ma il domicilio nella sua legale definizione ha un elemento di più che non l'abitazione, giacchè congiunge al fatto della abitazione la circostanza di riunire con essa il concentramento della somma degl'interessi dell'individuo tassato, e così include in sé un concetto che non è nell'abitazione, dunque il domicilio per sé esprime un'idea più certa che non quella dell'abitazione.

Che cosa intendeva dire il signor Relatore, che egli non considerava altro che il fatto materiale? ma il fatto materiale dell'abitazione nel domicilio reale è indispensabile, conseguentemente vi è sempre; ma nel caso che questo fatto materiale si verifichi in più luoghi, quale sarà il criterio per distinguere quale di questi fatti deve prevalere se non quello che la prevalenza debba esser determinata dalla circostanza della coesistenza in una località della somma delle cose e delle

sostanze dell'individuo, ad essere assai più accertato il luogo nel quale deve essere tassato l'individuo, che non parlando semplicemente di abitazione? Fino a tanto che ha una sola abitazione reale, non v'ha questione che di domicilio, la questione viene quando uno ha tre, quattro, cinque abitazioni, allora perchè guardare al fatto dell'abitazione che è precisamente quello che si scinde, piuttosto che guardare al fatto unico del domicilio reale che è determinato dalla somma delle cose?

Credo che la tesi dell'onorevole Relatore, invece di indurre chiarezza, induca dubbio ed oscurità nella legge. Ed io quindi persisto nel credere che si debba dire domicilio e non abitazione.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Martinengo. Siccome io sollevai ieri la discussione a proposito di quest'espressione, devo aggiungere alcune parole a quelle del preopinante. Se infatti stesso il solo interesse dell'erario che noi dobbiamo tutelare in questa legge, sarebbe verissimo quello che dice il Relatore che cioè questa cedola verrà trasmessa alla principale abitazione del contribuente, ma la riceverà egli questa cedola?

Potrà poi essere imputato di non averla avuta, come dice l'articolo 21 che prefigge un termine perentorio di 20 giorni al pagamento? O volete costringere un individuo ad avere un solo domicilio o se ne ha più, renderla al suo domicilio reale, perchè allora egli è obbligato ad avere colà un rappresentante che riceva queste intimazioni che gli sono dirette? Stando colla espressione « principale abitazione » in un Comune potrà intendersi che questo sia Napoli, quell'altro sia Castellamare, per cui tutti manderanno una cedola ed il povero contribuente non le avrà ricevute, quindi sarà dalla Commissione arbitrariamente imposto.

Io quindi ripeto che se la Commissione tien fermo a quest'espressione, mi duole dirlo, sarà un nuovo inconveniente che io trovo in questa legge, e che non mancherà d'essere dannoso.

Presidente. Darò lettura dell'articolo proposto dalla Commissione per metterlo ai voti.

Senatore Scialoja, Relatore. È bene che il Ministero dichiarì se aderisce.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Il Ministero aderisce.

Presidente. Allora darò lettura dell'articolo proposto dalla Commissione.

• Art. 10. L'imposta sui redditi è dovuta per regola nel comune o consorzio ove l'individuo ha la sua principale abitazione, o l'ente morale la sua sede.

• Il cittadino che dimora all'estero, per regola deve l'imposta in quel comune o consorzio nel quale aveva la sua principale abitazione.

• Lo straniero è tenuto a pagare la imposta là dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto, o dove sta la Cassa obbli-

gata al pagamento, o dove è tassato il suo debitore per proprio conto.

• In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuta da società commerciali, industriali e di assicurazione, da possessori di stabilimenti commerciali e industriali, e da chi esercita un'industria, è dovuta là dove la società commerciale, industriale e di assicurazione tiene la sua sede, dove lo stabilimento è collocato e dove l'industria si esercita, salvo il disposto dell'art. 18. »

Senatore Ricci. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Ricci.

• **Senatore Alberto Ricci.** Pregherei la Commissione di dirmi se intende che i contribuenti conservino la facoltà di dichiarare liberamente il loro domicilio, o se sono in virtù di questa legge tenuti ad un domicilio coatto, perchè se si tratta del domicilio legale, tutti sanno qual è; la dichiarazione sarà ricapitata al domicilio, e se nei venti giorni non avrà risposto, sarà in contravvenzione. Se invece non si vale del domicilio legale, o la Commissione intende scegliere essa, e giudicare quale sia l'abitazione principale del contribuente, allora accadrà che non essendo l'abitazione giudicata dalla Commissione quella che effettivamente è il domicilio che il contribuente avrà scelto, si troverà in contravvenzione malgrado suo; ne viene per conseguenza che la Commissione impone all'individuo un domicilio malgrado suo.

Molte voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Mentre l'onorevole Relatore ha preso un momento di riposo mi permetto di dare io una parola di risposta in nome della Commissione. Nel concetto nostro si vuol dare agli esecutori della legge il modo di stabilire il loro giudizio sopra un fatto estrinseco ed appariscente, e questo noi troviamo naturalmente più nell'abitazione che non nel domicilio, che consta d'elementi giuridici di men facile accertamento.

Le leggi di finanza debbono posare più che è possibile sul fatto. Nell'abitazione è la espressione di un fatto. Nel domicilio è un elemento anco intenzionale, più difficilmente accertabile. Certamente nell'abitazione concorre la volontà di colui del quale si tratti. Questo è naturale; ma la volontà concorre solamente perchè l'abitazione divenga un fatto, senza che l'elemento intenzionale separatamente dall'abitazione possa avere effetti perchè appunto accompagnato dall'abitazione. E se più sono le abitazioni, si trova naturale che debba prevalere la principale. Parlare di domicilio vorrebbe dire ammetterne tutte le condizioni, tra le quali la possibilità di un domicilio d'elezione. Ma, Signori, non dimentichiamo che in questa legge, bene o male che sia, si comincia con stabilire un contingente. Più è inteso che su questa tassa potranno mettersi addizionali. Ciò essenzialmente ripugna alla libera eleggibilità di un do-

micilio, con dare all'elezione l'effetto di pagare la tassa piuttosto in un luogo che in un altro.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Non si tratta qui di scelta di domicilio, si tratta di sapere quando uno ha quattro o cinque abitazioni dove è che deve pagare. Questa è la questione, dunque non confondiamo: dove sarà tassato un individuo quando sia tassato pel solo fatto materiale dall'abitazione che varia ogni anno, ogni mese e persino ogni giorno, perchè non può stare al mattino in un sito e dormire alla sera in un altro? conseguentemente è il fatto materiale vario o molteplice diverso o il fatto legale che volete considerare?

È una giurisprudenza nuova che metterete per tutti i casi di abitazione o è la giurisprudenza già ricevuta relativamente al domicilio?

È questo che domandiamo di vedere bene definito acciò si sappia quel che si fa.

Vote voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Intanto io parlava di scelta di domicilio, in quanto l'onorevole Ricci ha parlato sempre, se mal non mi apposi, di domicilio e anco, se non erro, di elezione di domicilio: che anzi tanto ciò entrava nell'ordine delle sue idee, che ha fin parlato in contrapposto di domicilio coatto.

Signori, stiamo sul positivo

La legge ha un'espressione, che non essendo in essa definita, deve perciò trovare la sua definizione nella lingua volgare. La legge parla di abitazione principale; le Commissioni non avranno che a fare un sillogismo. « noi, secondo la legge, dobbiamo tassare chi ha qui la sua principale abitazione. L'abitazione di Tizio, o la sua principale abitazione se ne ha più, è o non è qui? » Il sì o il no si dedurrà dai fatti particolari.

Astrattamente la cosa offre più difficoltà, come sempre, che non si hanno quando dobbiamo decidere su dati casi. Nella grandissima maggioranza di casi sono questioni di senso comune. In alcuni casi la difficoltà se vi è sarebbe maggiore se dovesse la questione di abitazione implicarsi necessariamente con quella del domicilio.

Presidente. Metto ai voti l'art. 10 che ho letto.

Voci. Quello della Commissione?

Presidente. Quello che ho letto, cioè quello della Commissione.

Chi lo approva si alzi.

Si farà la controprova.

Senatore Meuron. L'articolo su cui si vota è accettato dal Ministero?

Presidente. Signor Senatore, ma fra le due votazioni non si può mai parlare; abbia perciò la libertà di sedere, perchè ora si farà la controprova.

Coloro che non approvano l'art. 10 del testo della Commissione che ho letto sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Ora, siccome credo opportuno di dare alcuni momenti di riposo anche al signor Relatore, interrogherò il Senato per sapere precisamente come intende si prosegua il corso di questa discussione, e quando voglia riunirsi di nuovo.

Faccio ancora presente che l'ora è già molto avanzata e che la seduta si protrarrà sino forse alle 5.

Voci. A domani.

Altre voci. Stassera, stassera.

Presidente. Metto dunque ai voti dapprima per domani, e se non sarà per domani interrogherò il Senato per stassera.

Chi approva che la seduta si tenga domani e non stassera, sorga.

Si farà la controprova.

Quelli che intendono che la seduta si tenga stassera, sorgano.

(Approvato.)

Si terrà dunque seduta stassera alle ore 8 precise per la continuazione di questa discussione, e frattanto se crede il signor Relatore che si debba continuare ora la discussione, essa si prolungherebbe sino alle 5.

Senatore Scialoja, Relatore. Per me faccia il Senato come crede.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Senato conosce con quanto interessamento, con quanta vivacità io abbia insistito perchè questa legge avesse il suo compimento al più presto possibile in quest'aula, e lo sperava. Ma le lunghe discussioni generali che hanno avuto luogo nelle scorse sedute, e più ancora la discussione speciale, la quale, dirò, ha luogo passo a passo ad ogni articolo, ad ogni alinea di questa legge, mi dimostra che nè per questa mattina, nè per questa sera è sperabile di poter giungere al termine della medesima.

Egli è vero, o Signori, che colla votazione completa dei 18 articoli fin qui decisi, si è passata tutta la parte sostanziale, di molto che io potrei dire di vedere il porto, tanto più che sono già d'accordo colla Commissione la quale, se non m'inganno, ritira il suo emendamento con lievi modificazioni all'art. 24.

Senatore Scialoja, Relatore. È già concordato.

Ministro delle Finanze. Io potrei dunque dire che oggimai le difficoltà sono passate. Ma oltre le difficoltà sostanziali ve ne sono alcune particolari: e come non siamo giunti che all'art. 18, ne rimangono ancora altrettanti.

L'onorevole conte Di Revel, fra gli altri, ci ha annunciato che avrebbe osservazioni pratiche forse su tutti gli altri articoli, perciò io dichiaro al Senato, il quale naturalmente poi farà quello che crederà meglio, che quanto a me desidererei all'aggiornamento di questa discussione.

Presidente. Dietro la dichiarazione del signor Ministro il Senato revoca le sua deliberazione?

Voci. No, sì, no, sì.

Presidente. Scusino, signori Senatori, mi pare che quello che è succeduto in questa adunanza esige che si proceda con molto ordine, perchè sarebbe la seconda revoca della deliberazione del Senato in proposito dell'ordine dei suoi lavori. Il signor Ministro chiederebbe che si portasse a lunedì, 28 di questo mese, alle ore due, il seguito di questa discussione.

Ministro delle Finanze. Alla prima seduta.

Senatore Marliani. Domando la parola.

Presidente. Su questa mozione?

Senatore Marliani. Precisamente.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Marliani. Non capisco perchè dopo che il Senato ha dato prova di tanta attività nella discussione di questa legge, e che ha già assentito che vi fosse seduta questa sera, non si possa avere questa seduta, e sedere anche nella giornata di domani per terminare, se possibile, la discussione. Non capisco perchè si dovrebbe prorogare a lunedì per essere domani vigilia di Natale, senza avere sedute oggi e domani. Io spero che vinte le prime e principali difficoltà di questa legge, si arriverebbe domani a terminarne la discussione; propongo quindi che il Senato mantenga la deliberazione di tenere seduta questa sera, e che domani si aduni alle 11 per proseguire il suo lavoro.

Presidente. Il Senatore Marliani propone che si tenga seduta questa sera.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io dichiaro che un solo pensiero mi ha mosso a fare la mia proposta, e troppo mi dorrebbe che fosse interpretata dal Senato per una mancanza di rispetto.

Voci. No, no, no. Al contrario.

Ministro delle Finanze. Era solo perchè si potesse discutere liberamente, ampiamente la legge in ogni sua parte. Questo e non altro fu il movente della mia proposta.

Siccome dubito forte che in questa sera, od anche entro domani si possano votare tutti gli articoli che ci restano a discutere, così mi è caro togliere ogni dubbio che io voglia restringere la discussione. Per questo motivo e non per altro aveva pregato il Senato di rimandare la discussione a lunedì.

Voci. Bravo, bravo.

Senatore Marliani. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Arnulfo che l'ha domandata prima.

Senatore Arnulfo. Ho chiesta la facoltà di parlare solo per aggiungere a quanto disse l'onorevole signor Ministro che per quanto si possa desiderare la pronta spedizione di questa legge, essa non deve aver luogo

a prezzo di una discussione incompleta e d'un esame fatto d'urgenza, quando non è necessario.

Per provare che non è necessario nè di convocarsi stasera nè domani, basterà osservare che la Camera dei Deputati, alla quale deve necessariamente per le già introdotte modificazioni essere rimandato questo progetto di legge, si è aggiornata al 4 gennaio e quindi quand'anche fosse oggi o domani votata, a nulla profiterrebbe.

Ciò stante non vi è ragione per cui il Senato debba tenere seduta anche questa sera, ritenuto massimo che il Relatore, il Ministro, e quanti presero parte a questa discussione sono affaticati e lo devono essere dopo le discussioni di tanti giorni consecutivi, oltre due sedute di sera. Fare poi una seduta domani non sarebbe negli usi del Senato il quale praticò sempre di non sedere nella vigilia e nel giorno di Natale, non essendovi cose urgenti da discutere. Ora non ve ne sono, essendosi approvato il bilancio attivo e la proroga della legge sul brigantaggio.

La legge che discutiamo non può andare in esecuzione pel 1° di gennaio, anzi non prima che sia approvata quella della perequazione, il cui esame non è ancora cominciato alla Camera dei Deputati, quindi è meglio che sia discussa maturatamente con un ritardo di qualche giorno, piuttosto che con una celerità che non sarebbe opportuna e conveniente.

Senatore Marliani. Non ho interpretato l'intenzione del Presidente del Consiglio se non nel senso che egli ha spiegato e che tutti hanno potuto apprezzare.

Io credo, come ha detto il signor Ministro, che gli articoli più sostanziali sono vinti. Ho pertanto motivo di sperare che la legge progredirà molto se questa sera teniamo la seduta, e domani di buon'ora, in ogni caso avremo fatto il nostro dovere.

In quanto a quel che ha disposto la Camera dei Deputati, il Senato, credo, non deve preoccuparsene.

Il Senato progredisce nella discussione di questa legge, la termina se è possibile, e se non la termina, allora si potrà rimandare a lunedì.

Io quindi insisterei perchè il Senato mantenga la sua prima decisione e che stasera si tenga seduta e così domani.

Presidente. Ci è una proposta formale fatta dal signor Ministro delle Finanze e sostenuta, per quel che mi pare, da parecchi Senatori, perchè si fissi la seduta a lunedì prossimo 28 dicembre per la continuazione di questa discussione.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si potrebbe continuare la seduta fino alle 5, ora consueta in cui ci separiamo.

Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti, ed i signori Segretari a verificare se siamo in numero legale.

(I Segretari verificano.)

Siamo in numero legale.

Abbiano la bontà di riprendere i loro posti.

Se crede la Commissione, leggo l'articolo 11 il quale era rimasto sospeso fin dopo la risoluzione della questione stata sollevata sull'articolo precedente.

CAPO II.

Dichiarazione e valutazione dei redditi.

« Art. 11. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari al lordo delle esenzioni e deduzioni, alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme che saranno prescritti.

» Egli dichiarerà pure la somma d'imposta fondiaria prediale o urbana che annualmente è pagata sui beni a lui appartenenti o da lui usufruiti, e la parte d'usufrutto a lui spettante.

» Nella dichiarazione sarà indicata del pari la pigione che il contribuente paga per la principale abitazione sua e della sua famiglia: e se occupa una casa propria o da lui goduta a qualsiasi titolo senza pagarne fitto alcuno, ne farà la descrizione indicandone anche il valor locativo presunto.

» Per i minori e per gli incapaci, la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate che convivono coi loro mariti e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi.

» Nei casi nei quali l'imposta debba pagarsi in Comune diverso da quello dove il contribuente ha domicilio, residenza o dimora, questi dovrà ripetere la dichiarazione anche nel Comune medesimo per quei redditi che ivi sono soggetti all'imposta.

» Se una società o uno stabilimento hanno più sedi in questo caso è dovuta una dichiarazione cumulativa nella sede primaria e sono dovute altrettante dichiarazioni che a quella si riferiscano nelle altre sedi.

» Sarà poi determinato in via di regolamento se e come, eccettuato il caso delle società anonime contemplate nell'art. 2, il reddito generale delle dette società e stabilimenti debba tra le singole sedi essere ripartito. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che si debba togliere il primo alinea, ossia il secondo paragrafo che dice: *egli dichiarerà pure ecc.*; perchè questo mi sembra accrescere eccessivamente le complicazioni a carico del contribuente, mentre il Governo nello stesso tempo può sempre avere questi dati senza cercarli nella dichiarazione.

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione non si oppone.

Presidente. Si tratterebbe di togliere il secondo paragrafo?

Senatore Scialoja, Relatore. Il primo capoverso, cioè il secondo periodo.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Vorrei fare osservare che qui vi è una espressione che nella lingua italiana parmi fare cattivo senso ed è la parola *al lordo*; capisco che correggere anche la lingua italiana usata in una legge è forse esuberanza, ma parmi si potrebbe dire « i redditi dedotta la parte passiva » e non *al lordo*.

Ma un'altra osservazione mi occorre nel secondo capoverso ove viene citato il valore locativo presunto; mi pare aver sentito dal signor Ministro che si era rinunciato dalla Commissione a questo criterio del valore locativo, e quindi crederei necessario non farvi ora allusione.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Quanto alla espressione *al lordo*, dicono i nostri colleghi toscani che si usa in quella provincia e suppongo allora che possa ritenersi italiana.

Quanto poi all'osservazione intorno al 3 paragrafo che diventa il 2, esso ha relazione con l'articolo od aggiunta che verrebbe all'art. 23 già concordato tra il signor Ministro e la Commissione. Questa aggiunta sarebbe composta in questi termini:

« Inoltre la Commissione terrà conto del valore locativo dell'abitazione del contribuente nei casi e nei modi che saranno descritti dal regolamento. »

Ora la Commissione insistette che in quest'articolo si dichiarasse il valore locativo, acciocchè non abbia la Commissione ad estimarla, perchè gli agenti delle finanze hanno altri mezzi di stimare il valore locativo senza prevenzione e senza interesse. È come una garanzia.

Ministro delle Finanze. Io accetto l'emendamento in questo senso. Il concetto nel quale ci siamo concordati colla Commissione è il seguente:

Il valore locativo non fa più parte della tassa come base della medesima. Le Commissioni le quali debbono rivedere e sindacare la portata individuale dei contribuenti, hanno dinanzi a sé inoltre facoltà che dall'articolo 23 sono enumerate. Ma bisogna pur ammettere il caso, che i titoli, i documenti, le prove manchino o non siano sufficienti al sindacato.

In tal caso queste Commissioni che faranno l'ufficio di giurati procederanno per indizi; e siccome fra questi indizi il valor locativo era dalla Commissione dimostrato il più efficace, così, finito l'articolo 23 il quale dice che la Commissione per ben accertare l'equità dei suoi giudizi potrà richiedere dai pubblici ufficiali, ecc. si aggiungerebbe: « inoltre la Commissione terrà conto del valor locativo dei contribuenti nei casi e nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento. »

Senatore Lauzi. Quantunque io non convenissi nel

sistema proposto dalla Commissione, pure intendeva benissimo la denuncia del valor locativo accompagnato dalla denuncia del reddito fondiario che era destinato a temperare l'impressione che può fare il valor locativo; ma dal momento che la Commissione propone di eliminare la notifica dei redditi fondiari, non capisco perchè ci resti questo valor locativo il quale scompagnato dal concetto del reddito fondiario può condurre la Commissione a risultamenti molto incerti e gravanti la posizione dei contribuenti.

Il signor Ministro e l'onorevole Commissario dicono che rimane a cercare questa notifica del valor locativo perchè naturalmente la può prendere per indizio in certi casi la Commissione. In questo senso non ho difficoltà ad accettarla, perchè, come bene si osservava, questo indizio può essere preso in considerazione dalla Commissione anche senza espressa dichiarazione della legge. Ma quello che non posso accettare, è che sia presa in considerazione *nei casi e nei modi che saranno indicati nel Regolamento*; non solamente perchè in questo modo ci rimettiamo ad una disposizione ignota, e che sicuramente non sarà la più favorevole ai contribuenti, ma anche perchè allora sarebbe tolto appunto quel libero giudizio che la Commissione dovrebbe avere.

Che la Commissione valuti il valor locativo, io lo credo opportuno, e questo sta; ma che la Commissione non possa tener conto del valor locativo ed avervi riguardo se non nei casi e nei modi voluti dal regolamento, questo, oltre che è di molto aggravio, lede di troppo la decisione della Commissione, poichè la Commissione in certo modo funziona come un giuri, ma modificando l'articolo 23, quest'articolo ha azione gravatoria, e per me lo respingo.

Senatore **Martinengo**. Stando all'idea del Senatore Lauzi, noi non dobbiamo anticipare la discussione dell'articolo 23, ma io non vorrei riformarlo e mettere indizi di una cosa che per ora non è ancora assestita.

Ministro delle Finanze. Si potrebbe votare l'articolo 11, sospendendo il secondo e terzo paragrafo riservandoli all'art. 23, e dichiarando che non si vuole pregiudicare la questione.

Senatore **Scialoja, Relatore**. Riservando i paragrafi, si potrebbero mettere come aggiunta, come si è usato in altre occasioni.

Presidente. Abbia la bontà di dar lettura dell'articolo come intende che sia.

Senatore **Scialoja, Relatore**. « Art. 11. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari al lordo colle esenzioni e deduzioni, alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme che saranno prescritti. »

Poi sarebbe tolto il secondo paragrafo ed il terzo, che sarebbero riservati.

Quindi « Pei minori incapaci ecc. » fino alla fine dell'articolo.

Presidente. Quanto poi al capoverso che succede dove vi è la modificazione della Commissione, io domando se il Ministro accetta.

Ministro delle Finanze. È già stato deciso: io mi trovava alla Camera dei Deputati, mentre il Senato prese questa decisione.

Presidente. Leggerò l'articolo.

Senatore **Lauzi**. Mi permetta due parole.

Al capoverso della pagina 78 sta scritto che per le donne maritate che convivano coi loro mariti e che hanno redditi separati propri, la notifica di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli, dai mariti medesimi.

Io credo che forse il regolamento potrà provvedere ai casi di quelle provincie nelle quali la legislazione permette alle donne maritate la libera amministrazione dei beni parafernali e stradotali, perchè sarebbe ingiusto obbligare il marito a denunciare redditi della moglie che forse non potrebbe esattamente conoscere.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore **Scialoja, Relatore**. Credo si possa facilmente col regolamento ovviare agli inconvenienti che potessero sorgere nell'intelligenza di quest'articolo.

Presidente. Leggo l'articolo nelle parti sulle quali dovrebbe cadere per ora la votazione, notando che il 1 e 2 alinea verranno sospesi fino all'ulteriore risoluzione circa l'articolo dianzi accennato.

« Art. 11. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi al lordo colle esenzioni e deduzioni, alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme che saranno prescritti. »

» Pei minori e peggli incapaci, la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate che convivono coi loro mariti e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi.

» Nei casi nei quali l'imposta debba pagarsi in comune diverso da quello dove il contribuente ha la principale abitazione, questi dovrà ripetere la dichiarazione anche nel comune medesimo per quei redditi che ivi sono soggetti all'imposta.

» Se una società o uno stabilimento hanno più sedi, in questo caso è dovuta una dichiarazione cumulativa nella sede primaria e sono dovute altrettante dichiarazioni che a quella si riferiscano nelle altre sedi.

» Sarà poi determinato in via di regolamento se e come, eccettuato il caso delle società anonime contemplate nell'art. 2, il reddito generale delle dette società e stabilimenti debba tra le singole sedi essere ripartito. »

Ritiene il Senato che questa è la parte sopra cui cadrà l'attuale votazione e che rimangono in sospenso i due primi alinea così concepiti:

« Egli dichiarerà pure la somma d'imposta fondiaria prediale o urbana che annualmente è pagata sui beni a lui appartenenti o da lui usufruiti, e la parte d'usufrutto a lui spettante.

» Nella dichiarazione sarà indicata del pari la pigione che il contribuente paga per la principale abitazione sua e della sua famiglia: e se occupa una casa propria o da lui goduta a qualsiasi titolo senza pagarne fitto alcuno, ne farà la descrizione indicandone anche il valor locativo presunto. »

Metto ai voti l'art. 11 sotto la riserva dei due alinea suddetti.

Chi approva, sorge.

(Approvato.)

Ora verremo all'art. 18 che era rimasto in discussione nella seduta precedente.

Non credo necessario di darne nuovamente lettura.

Mi viene detto dai signori Segretari che non siamo più in numero; quindi la seduta sarà rimandata a lunedì alle ore due.

La seduta è sciolta alle ore 4 1/2.